

Osservazioni Parco Eolico “PHOBOS” COMUNE DI CASTEL GIORGIO

Contenuto:

Osservazione 1 – AREA NON IDONEA ALL’IMPIANTO EOLICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - PROGETTO IN CONTRASTO CON LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA DELLA REGIONE UMBRIA..

Osservazione 2 – CARENZA E CONTRADDITTORIETA’ DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO E VISIVO – ERRATA STIMA PRODUZIONE ANNUALE DI ENERGIA

Osservazione 3 – VIOLAZIONE D.L. N. 50 DEL 17.5.2022 (DECRETO AIUTO) – CON RIFERIMENTO ALL’ART. 20 D. LGS 199/2021, COMMA C) QUATER

Osservazione 4 CARENZA E SUPERFICIALITÀ DELLO STUDIO FAUNISTICO.

Osservazione 5 VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA HABITAT – GENERICITA’ DELLA VINCA.

Osservazione 6 – ASSENZA DI MISURE PREVISTE PER EVITARE O PREVENIRE GLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI - RISCHIO DI INCIDENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SOSTANZE E TECNOLOGIE IMPIEGATE.

Osservazione 7 - MANCANZA DI MISURE DI MITIGAZIONE AGGIUNTIVE E DI SOLUZIONI ALTERNATIVE.

Conclusioni

Allegati

Noi sottoscritti Sigg.ri:

- Rohrwachwer Reinhard nato a Luneburg (Germania) il 09/03/1955, residente in Castel Giorgio (TR), Contrada Montiolo, Podere Poggio del Miglio 5;
- Giulietti Annalisa, nata a Montegabbione (TR) il 14.1.1948, residente in Castel Giorgio (TR), Contrada Montiolo, Podere Poggio del Miglio 5;

in merito al progetto di un parco eolico denominato “PHOBOS” da realizzarsi in Comune di Castel Giorgio rendiamo le seguenti osservazioni, al fine di evidenziare criticità e carenze negli elaborati progettuali presentati dalla committenza.

Il Sig. Rohrwachwer Reinhard è proprietario dei fabbricati e terreni Podere Poggio del Miglio (toponimo evidentemente molto risalente); ivi svolge la propria attività di apicoltore, agricoltore e di ricezione agrituristica e vive con la moglie Sig.ra Annalisa Giulietti (all. 1, 2).

OSSERVAZIONE 1 - AREA NON IDONEA ALL'IMPIANTO EOLICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - PROGETTO IN CONTRASTO CON LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA DELLA REGIONE UMBRIA.

L'allegato C al regolamento Regione Umbria 29 luglio 2011, n. 7, individua, tra le altre, come aree non idonee all'impianto eolico per la produzione di energia elettrica: (all. 3)

"...• insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale e ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) **e ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale, nonché ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del Dlgs n. 42/2004;**....

• beni paesaggistici così come definiti all'articolo 142, comma 1, lettere b), g), i), ed m) del Dlgs n. 42/2004;

Tali beni sono:

- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

- le zone di interesse archeologico....".

Ebbene sul foglio 41 del Comune di Castel Giorgio, nelle immediate adiacenze del Foglio 42 particella 40 ove è prevista l'installazione dell'aereogeneratore "PEOS 1" (pag.491 del SIA) è ubicato il "Complesso Montiola" (Castello sorto nella seconda metà del cinquecento, nell'800 conobbe un periodo di splendore: l'edificio fu di proprietà del marchese Filippo Antonio Gualterio, figura di primo piano del Risorgimento e dell'unificazione d'Italia; nella seconda metà dell'Ottocento divenne proprietà dei conti Faina, che vi stabilirono la loro residenza), distinto al C.T./C.F. fg. 41 p.la 11 sub 1, 2 e 3 C.F. e fg. 41 p.la 95 (ex 7) C.T. (come rettificato dal D.S.R. n. 23 del 13/07/2020) **sottoposto a tutela con D.D.R. del 01/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (all. 4).**

Così come nel vicinore foglio 38 p.lle 21 sub 2-3-4-5, p.la 24 sub 1-2-3, p.la 62, p.la 63; C.T. fg. 38 p.la 70, insiste l'immobile denominato "Castello di Montalfina, chiesa e fabbricati della corte", individuato nel Decreto n. 133 del 17/09/2021, dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a) d) del citato D. Lgs. 42/2004, e sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto come da copia della notifica di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 3 lett. a) d) del D.Lgs n. 42/2004 dell'immobile anzidetto del 20/9/2021 a firma del Dott. Leonardo Nardella, Segretario Regionale Umbria del MIC (all. 5).

Vincoli questi di cui non v'è cenno nel SIA della RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. ed in cui, quindi, non si trova alcuna valutazione rispetto all'intrusione visiva dell'impianto tecnologico rispetto ai beni tutelati risulta essere stata svolta.

Trattandosi di area pianeggiante si ritiene che l'impatto dell'aereogeneratore sia massimo considerata la vicinanza in linea d'aria dello stesso con gli immobili di interesse storico-culturale, inducendo ciò a ritenere l'area prescelta per il posizionamento assolutamente inidonea.

Ancor più che nelle immediate vicinanze si trova il tracciato, in basolato, dell'antica via Traiana Nova che corre nel bosco; la Traiana Nova fu una breve strada romana (lunga solo 17 miglia, circa 27 chilometri) fatta costruire dall'imperatore Traiano nel 108 d.C. per collegare Bolsena e Chiusi in alternativa alla Cassia Antica, che era, in quel periodo, in pessime condizioni. La Traiana Nova che nasceva da Bolsena, si dirigeva verso nord attraversando i territori di Castel Giorgio, Castel Viscardo, Allerona, Fabro e giungeva fino a Chiusi.

Peraltro, le zone di posizionamento dei pali eolici individuate in progetto si trovano a ridosso di zone boschive in quanto tali tutelate ex art. 142, comma 1, lettere b), g), i), ed m) del Dlgs n. 42/2004 nonché nelle immediate vicinanze della zona paesaggistica protetta di Podere Pecorone ex art. 136 del Dlgs n. 42/2004, di cui nulla si dice nel SIA, tralasciando (volutamente?) ogni considerazione sull'impatto e l'incidenza del parco eolico in relazione a tali ambienti.

Si ricorda che nel bilanciamento fra gli opposti interessi costituzionalmente garantiti non può che ritenersi prevalente quello dell'art.9 della carta costituzionale, volto alla conservazione di una risorsa assolutamente limitata ed in via d'esaurimento quale il "Territorio Naturale"; art. 9, comma 2 della Costituzione italiana che recita testualmente "La Repubblica tutela il Paesaggio e il Patrimonio Storico e Artistico della Nazione". Le opere proposte dalla società RWE Italia srl risultano in spregio a tali principi e non rispettose del dettato costituzionale.

Non tacendo che l'impianto eolico di cui si discute ricade nelle zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali, ove possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse non certo attività di produzione energetica di tipo industriale, in assenza di preventiva emanazione da parte dell'Ente locale interessato di atti generali, di tipo regolamentare, che effettuino le valutazioni del caso in astratto e prima che si ponga l'esigenza di delibare la concreta localizzabilità di un impianto in una certa zona, alla stregua di criteri di autovincolo e limite della futura ed eventuale attività amministrativa (all. 6).

Ancor più in un caso come quello in esame in cui si è completamente omessa la sottoposizione dei progetti previsti dal piano alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

Iter autorizzativo che si sarebbe dovuto seguire sia per la presenza di altri impianti eolici già realizzati, sia per la vastità d'area in cui ricadono tutte le opere di connessione (nuove strade, cavidotti, stazioni di trasformazione, etc...) sia per la trasformazione di aree agricole in aree industriali, rappresentando l'opera in discorso un vero e proprio piano energetico.

Ancora.

Nelle immediate vicinanze dell'aereogeneratore PEOS 1, (WT G01) diversamente da quanto affermato nell' "Integrazione" al SIA (pag. 135 e ss.) laddove testualmente si legge: "*...non esistono nelle zone di intervento e nelle immediate vicinanze centri abitati, residenze stabili, luoghi di lavoro se si escludono alcune case sparse e locali adibiti all'agricoltura per i quali sono state condotte tutte le necessarie analisi in merito alla variazione del clima acustico e della produzione di polveri che hanno escluso qualunque peggioramento*

*significativo. In ogni caso è previsto un monitoraggio in corso d'opera e post operam...." , insiste **l'Azienda Agraria e Agrituristica Poggio del Miglio, che si occupa tra le altre cose, di produzione di miele biologico e svolge attività di ricezione e ospitalità agrituristica.***

Agriturismo che non solo è luogo di lavoro, ma anche residenza stabile e unica di noi sottoscrittori Sigg.ri Rohrwacher Reinhard e Giulietti Annalisa.

Essendo carente la valutazione dell'impatto acustico (**manca qualsiasi valutazione sull'impatto acustico connesso alle attività di cantierizzazione dell'opera**) ed assente ogni valutazione di produzione polveri e di intrusione visiva rispetto all'immobile in discorso è di pacifica evidenza la non corrispondenza del SIA di cui trattasi ai parametri normativi (Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE – "Articolo 5 (1)- 1.Quando è richiesta una valutazione d'impatto ambientale, il committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire includono almeno: a) una descrizione del progetto, comprendente le informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e alle sue altre caratteristiche pertinenti; b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente: c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente; d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli effetti ambientali; e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d); f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato IV relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio. [...] il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale [...] contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per giungere a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali....") e, quindi, la sua non utilizzabilità al fine per cui lo stesso è stato redatto.

Il Piano Energetico Regionale (PER) non prevede la realizzazione di impianti eolici di grandi dimensioni; circostanza questa pacificamente ammessa dagli estensori dello studio di impatto ambientale propedeutico al progetto per la realizzazione del parco laddove a pag.71 si afferma candidamente che **"...in realtà il progetto non è coerente con la SEAR...."**, sottolineando però la fattibilità dell'impianto in considerazione della dovuta revisione della SEAR (Strategia Energetico Ambientale Regionale) nel senso di una futura ammissione di parchi eolici di grossa taglia per renderla coerente e compatibile con i recenti accordi internazionali e con gli obiettivi nazionali, decisamente più avanzati e performanti rispetto a quelli che erano il riferimento ai tempi della redazione della SEAR.

Infatti, la Regione Umbria, ponendo alla base della sua strategia energetica-ambientale l'obiettivo programmatico assegnatole all'interno del decreto ministeriale 15 marzo 2012 c.d. "Burden Sharing", che consiste nell'ottenimento di un valore percentuale del 13.7% nel rapporto tra consumo di fonti energetiche rinnovabili e consumi finali lordi di energia sul territorio regionale al 2020, è incentrata su 3 obiettivi principali:

1. diminuire il consumo finale lordo di energia e incrementare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Tale obiettivo mira a raggiungere e superare gli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 (cosiddetto "20-20-20"). Tutte le scelte di politica energetica quindi mireranno a migliorare gli standard ambientali e di de carbonizzazione;

2. *Sviluppare la filiera industriale dell'energia. Tale obiettivo è volto a favorire la crescita economica sostenibile dell'intera regione;*

3. *Migliorare la governance del sistema, declinati individuando le diverse priorità d'azione.*

Tale strategia è stata approvata con D.G.R. 29 luglio 2011, n. 903 e pubblicata sul B.U.R. n.34 del 05 agosto 2011. La Regione Umbria, inoltre, a supporto di tale strategia e recependo sia il decreto 10 settembre 2010 che il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha sviluppato un regolamento che disciplina le procedure amministrative per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed individua, inoltre, le aree e i siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti. La suddetta disciplina è stata approvata con R.R. 29 luglio 2011, n. 7 e pubblicata sul B.U.R. n. 34 del 05 agosto 2011.

Peraltro, nel piano strategico regionale è espressamente prevista la possibilità di installazione di impianti eolici in aree già degradate da attività antropiche, a servizio di aree industriali se ovviamente dotate di idonea disponibilità della fonte, **e non anche in aree vocate a destinazione agricola e/o di particolare interesse agricolo secondo le previsioni del progetto in intestazione.**

OSSERVAZIONE 2 - CARENZA E CONTRADDITTORIETA' – VALUTAZIONI IMPATTO ACUSTICO E VISIVO – ERRATA STIMA PRODUZIONE ANNUALE

La presenza dei fabbricati e dell'Az. Agricola Poggio del Miglio alle distanze di circa 500 mt lineari dalla Pala Eolica Peos 1 (WTG01) non è stata adeguatamente valutata ai fini dell'effettivo impatto acustico e visivo subito dalla proprietà e dalle attività svolte dagli scriventi. Tantomeno sono stati valutati l'incremento dell'impatto acustico conseguente all'usura degli impianti, nonché l'entità delle gravissime immissioni (rumore, polveri) durante l'esecuzione dei lavori preparatori all'installazione delle Pale Eoliche (nuove strade di accesso di grandi dimensioni, scavi per cavidotti, realizzazioni di estese piazzole e aree di manovra limitrofe alle Pale Eoliche, collegamenti alla linea Terna e realizzazione di una sottostazione).

Sotto altro profilo, preme segnalare l'erroneità della Relazione Tecnica laddove a pag. 10 viene stimata la produzione annuale in circa 133.446 MWh/anno.

In realtà, in base alla ventosità rilevata nella zona in esame, è verosimile prevedere la quantità di energia prodotta fra 105.000 e 126.000 MWh (all. 7).

A tacere che la valutazione dell'impatto acustico offerta dalla proponente l'impianto è meramente previsionale.

Osservazione 3 – VIOLAZIONE D.L. N. 50 DEL 17.5.2022 (DECRETO AIUTO) – RELAZIONE ALL'ART. 20) D.LGS 199/2021, COMMA C) QUATER

Il Governo ha recentemente pubblicato il D.L. 50 del 17.5.2022 (c.d. Decreto Aiuti) che modifica il preesistente art. 20 del D.Lgs 199/2021 introducendo il comma "C quater" che prevede una **"fascia di rispetto... di sette chilometri per gli impianti eolici..."** dal perimetro di beni sottoposti a tutela.

Si richiama, in proposito, quanto riportato nell'osservazione n. 1, relativa ai beni "Complesso di Montiole" e "Castello di Montalfina", dichiarati di "interesse culturale" (già all. 5) oltreché la lista dei beni archeologici/di interesse culturale e paesaggistico che si produce sotto all. 7bis.

La novella normativa è successiva alla redazione del progetto che qui si contesta e ne inficia completamente la valenza, l'efficacia e la realizzabilità, essendo i beni soprarchiamati distanti meno di sette chilometri dal sito proposto.

Novella che, conformemente alla giurisprudenza amministrativa in proposito, si applica sino alla conclusione del procedimento amministrativo.

Osservazione 4 CARENZA E SUPERFICIALITÀ DELLO STUDIO FAUNISTICO.

a) Analisi delle presenze faunistiche molto carente e conclusioni generiche e non motivate

La zona in cui viene realizzato l'impianto è nota in Umbria e nel vicino Lazio per essere di estrema rilevanza per la TOTTAVILLA LULLULA ARBOREA - un passeriforme che nidifica sul terreno ed il cui nido è ben mimetizzato fra i ciuffi d'erba, con un periodo di nidificazione molto lungo, da marzo, fino ad agosto - il SUCCIACAPRE CAPRIMULGUS EUROPAEUS - uccello notturno che si nutre prevalentemente di insetti con testa importante e becco molto largo, caratterizzato da un piumaggio grigiastro con varie striature più chiare e più scure, che depone non più di 2 uova, una volta l'anno, a terra e covate per circa 18 giorni -, L'EVERLA PICCOLA - altro passeriforme che sceglie di solito per il nido, oppure siepi e alberelli cespugli posti ai margini di pascoli o aree coltivate per ivi deporre 4-6 uova (non è difficile intuire come lo sfalcio e l'eliminazione di boschetti, siepi e roveti ai margini dei campi possa compromettere del tutto la riuscita della covata) - tutelati dalla Direttiva Uccelli sensibili all'eolico e riconosciute entrambi come specie nidificanti nel territorio oggetto del progetto (pagg.106 e ss. INTEGRAZIONE STUDIO AMBIENTALE).

Al contrario nello studio presentato la presenza della Lullula Arborea, del Succiacapre e dell'Everla Piccola e la rilevanza del comprensorio in oggetto per le specie viene affrontata in maniera superficiale.

- Peraltro accanto alle specie sopra dette nella zona oggetto dell'intervento progettuale sono presenti altre specie tutelate dalla Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2, e dalla Convenzione di Berna (all.II) ovvero:

- IL GHEPPIO (Ordine: Falconiformes Famiglia: Falconidae) : Tra i più piccoli rapaci italiani, non costruisce un nido proprio, ma depone fino a 4-6 uova in vecchi nidi di corvi o gazze, su edifici o falesie nelle crepe dei muri delle case, nei cornicioni, in luoghi scoscesi o nelle cavità degli alberi. Nidificante stazionario, migratore e svernante, il Gheppio è distribuito in tutta Italia, con maggior diffusione nelle regioni centro-meridionali e insulari. Predilige gli spazi aperti con vegetazione bassa, dove può facilmente dedicarsi alla caccia e trovare luoghi sicuri dove posarsi. Si nutre di piccoli roditori, insetti, lucertole, piccoli serpenti e uccelli, quali storni, passeri e allodole;
- IL PICCHIO ROSSO MAGGIORE (Ordine: Piciformes Famiglia: Picidae): Specie di dimensioni medio-piccole, tendenzialmente sedentaria alle nostre latitudini. Il Picchio rosso maggiore è presente nei boschi sia di conifere sia di latifoglie, nelle campagne alberate e perfino nei parchi cittadini. Prevalentemente insettivoro. Nidifica in cavità scavate nel tronco o in rami particolarmente robusti. Dal diametro d'ingresso non è superiore ai 5 centimetri, viene scavato a circa una decina di metri d'altezza. La femmina vi depone 4-6 uova, per una sola covata l'anno, che vengono covate per circa due settimane;
- L'UPUPA (Ordine: Bucerotiformes Famiglia: Upupidae): È amante dei luoghi secchi, semi-alberati caldi e assolati: la si può incontrare presso boschetti o frutteti o lungo strade sterrate dove spesso si concede bagni di polvere. Il tradizionale paesaggio agricolo dei versanti vallivi esposti a sud, con un mosaico di filari d'alberi, campi terrazzati, prati e vigneti, è ideale per l'Upupa. Nidifica nelle cavità degli alberi, negli anfratti di rocce o di manufatti quali muri a secco o edifici rurali. Terminato

il periodo riproduttivo, le upupe partono per i quartieri invernali con una migrazione poco appariscente;

- AIRONE GUARDABUOI (Ordine: Ciconiiformes Famiglia: Ardeidae): L'Airone guardabuoi è presente in gran parte dell'Asia, dell'Africa, delle Americhe e dell'Europa meridionale. In Italia si concentra soprattutto al nord, mentre appare più sporadico, sebbene in aumento, nelle regioni centro-meridionali. Gli aironi guardabuoi amano frequentare gli ambienti umidi, ma anche i campi arati e seminati, dove sovente seguono i trattori durante le fasi di lavorazione dei campi. In realtà il loro obiettivo spesso sono i bovini, dai cui parassiti traggono nutrimento. Le colonie solitamente sono composte da una decina di esemplari. La costruzione del nido avviene su salici arbustivi e piante di boschi umidi. Solitamente nidifica in garzaia, costruendo un nido a coppa, poco profondo, con rametti e steli di canna;

ed altre come la POIANA, LA CORNACCHIA GRIGIA, IL CUCULO, LA TORTORA DAL COLLARE, IL BARBAGIANNI, L'ALLOCCO, IL BALESTRUCCIO, LA BALLERINA BIANCA etc...

La comunità ornitica nidificante si compone, quindi, di un ventaglio di specie piuttosto ampio, nidificanti e svernanti come già indicato nell'atlante ornitologico dell'Umbria, dovuto alla presenza nell'area di studio di elementi arboreo arbustivi che contribuiscono alla diversità ecologica, con un riflesso positivo sulla ricchezza della comunità.

Nell'ambito delle specie di interesse conservazionistico, si sarebbe dovuto dare atto, all'interno del progetto, in considerazione della tipologia di opera e la localizzazione all'interno di un'area segnalata per la presenza di specie ornitiche (TOTTAVILLA LULLULA ARBOREA, SUCCIACAPRE E AVERLA PICCOLA) in declino e per di più molto sensibili all'impatto generato dagli impianti eolici - soprattutto con riferimento all'alterazione dell'habitat naturale - dell'avvenuta esecuzione di "indagini di campo" tese a verificare in modo puntuale l'esistenza o meno di siti riproduttivi della specie in questione nell'area vasta di progetto dell'impianto, non limitandosi ad affermazioni generiche ed affatto esaustive come quelle che seguono: *"...L'area si colloca al di fuori delle zone di concentrazione dei migratori in corrispondenza delle rotte principali. Le specie rilevate non sono inoltre tra quelle sensibili all'impatto con gli aerogeneratori. Le condizioni di visibilità degli impianti previsti e la bassa velocità di rotazione delle pale contribuiscono, unitamente alle caratteristiche dell'ornitocenosi, e alle misure di mitigazione adottate, a minimizzare l'impatto. Pertanto il sito può ritenersi idoneo alla realizzazione degli impianti previsti... Un'ulteriore potenziale interferenza dell'impianto eolico può essere ipotizzata per le specie legate agli ambienti erbacei (pascoli e seminativi) per l'intero ciclo annuale o per una sua parte; fra queste, la più significativa sotto il profilo conservazionistico poiché di interesse comunitario è la Tottavilla, però non nidificante nell'area. Il rischio è basso poiché le specie presenti, come indicato in precedenza, hanno comportamenti di volo tali da permettere di vedere le pale anche se in movimento. Appare anche verosimile, anche se poco probabile, l'eventualità del verificarsi di impatti su alcuni rapaci, soprattutto diurni (Gheppio Falco tinnunculus e Poiana Buteo buteo) e in misura molto limitata sui notturni poiché il Barbagianni Tyto alba e l'Allocco Strix aluco sono poco vulnerabili per la bassa altezza di volo..."*.

Lo studio di incidenza presentato (PEOS_PTO_S01.03), fin dalla prima pagina, nella Premessa, dichiara: "L'area di realizzazione delle opere è prossima alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana IT6010055, pertanto è stata eseguita la Valutazione di Incidenza, approfondita fino al livello della Valutazione Appropriata".

Sia la cartina riportata a pagina 9 dello Studio di incidenza, sia la Carta allegata allo studio di impatto ambientale, denominata "PEOS_S01.40_Carta Natura 2000, Parchi e Riserve, IBA" riportano con evidenza la presenza di un altro sito Natura 2000 denominato "ZSC-ZPS IT6010008 "Monti Vulsini", collocato ad est del Lago di Bolsena ma nelle sue immediate vicinanze, e aspetto ancor più rilevante, più vicino della ZPS "Lago

di Bolsena, Isole Bisentina e Martana IT6010055” all’area di progetto (2.290 metri Pala denominata Peos 5 e 2713 metri Pala denominata Peos 7, rispetto ai 2.894 metri della pala denominata Peos 5).

Lo Studio di incidenza, semplicemente non prende in considerazione questo sito nel cui Formulario Standard (aggiornamento 2020) sono indicate 3 specie di rapaci veleggiatori nidificanti di allegato I della Direttiva Uccelli, sensibili all'eolico: Biancone (*Circaetus gallicus* – 1 coppia), Nibbio bruno (*Milvus migrans* – 1 coppia), Pecchiaiolo (*Pernis apivorus* – 1 coppia), le cui aree trofiche, costituite per lo più da radure analoghe alla tipologia di habitat di specie presente nell’area di progetto (definite “prati stabili da sfalcio” a pagina 29 dello studio di incidenza), si possono trovare fino a 5 km dal sito di nidificazione per Biancone e Pecchiaiolo ed oltre 10 km per il Nibbio bruno (Cramps e Simmons, 1980), avendo i rapaci una elevatissima capacità di mobilità, formulando quindi una impostazione dello studio totalmente non aderente alla situazione da analizzare ed arrivando di conseguenza a prospettare valutazioni del tutto errate e ad impostare in maniera scorretta anche lo Studio di Monitoraggio.

Nel capitolo 7 dello Studio di incidenza “Rete Ecologica”, estremamente scarno e poco articolato, si afferma quanto segue (in corsivo).

“Rispetto alla Rete Ecologica Regione Umbria (RURU) gli aerogeneratori 1, 5, 6 e 7 sono posti in aree definite Corridoi e pietre di guado: Connettività e gli aerogeneratori 2, 3 e 4 in aree definite Unità regionali di connessione ecologica: Connettività. In queste aree la connessione ecologica, ovvero i movimenti delle specie sono realizzati attraverso frammenti localizzati e discreti dell’eco mosaico, quali le pietre di guado, habitat di piccole dimensioni dispersi nella matrice paesaggio: sono aree a connettività diffusa e discontinua. In tal senso il nostro progetto è perfettamente coerente con la RERU in quanto si evidenzia che la presenza degli impianti, localizzati nella matrice costituita da prati stabili da sfalcio e non sulle pietre di guado e gli habitat, non modificherà in nessun caso la struttura e la funzionalità della rete ecologica”.

Quindi l’area di progetto è collocata in un’area di “corridoio e di Stepping stones” ed in un’area di “connettività” in una matrice costituita da “prati stabili da sfalcio” che costituisce, da letteratura di settore (cfr Brichetti e Fracasso, 2003 oltre che Cramp & Simmons, 1980), habitat trofico di specie per le specie di Rapaci forestali presenti nei siti Natura 2000 potenzialmente interessati dal progetto, andando quindi ad interferire, ed in maniera significativa con gli elementi che costituiscono la Rete Ecologica. Le aree di corridoio e di stepping stones sono fondamentali all’interno di una Rete Ecologica in quanto ne assicurano, dal punto di vista ecologico, la funzionalità.

Per quel che riguarda la cartina riportata a pag. 385 dello Studio di Impatto Ambientale (Aree a diversa compatibilità potenziale riguardo l’insediamento di impianti eolici), occorre dire che la scala non è adeguata per poter scendere a conclusioni alla scala di progetto. Analoga considerazione riguarda la cartina sulle principali rotte migratorie riportata a pag. 386 dello Studio di Impatto Ambientale.

Il capitolo 8 dello studio di incidenza “Analisi ed individuazione delle incidenze sul sito Natura 2000” consiste in una pedissequa elencazione di risposte si/no, senza che venga riportata alcuna motivazione o argomentazione di tipo tecnico scientifico a giustificazione delle risposte fornite.

L’unica scarna e discutibile argomentazione è riferita alla domanda “In che modo il P/P/P/I/A incide sull’integrità del sito?” ove viene riportato quanto segue (in corsivo). *“L’area dove si sviluppa il progetto del parco eolico Phobos è esterna al perimetro della ZPS IT6010055 Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana, non può aversi pertanto un’incidenza diretta sulle specie e gli habitat protetti nel Sito. L’unica possibile forma di incidenza può aversi con alcune specie avifaunistiche che, avendo un ampio home range, potrebbero attraversare il territorio in voli di caccia o perlustrazione, quali *Circus cyaneus*, *Falco peregrinus*,*

e Milvus migrans ma anche questa ipotesi è sostanzialmente da scartare come dimostrato nel primo report del monitoraggio avifauna eseguito secondo l'approccio B.A.C.I. e nello SIA, componente "Biodiversità".

Oltre ad ignorare e quindi non considerare in alcun modo la presenza della ZSC-ZPS Monti Vulsini e delle specie di Rapaci forestali nidificanti in essa segnalata dal Formulario Standard, appare del tutto inadeguato e fuorviante scartare la possibilità di impatti facendo riferimento allo studio di monitoraggio effettuato che, come vedremo nel seguito della discussione, è stato impostato in modo del tutto inappropriato al fine di poter arrivare a tale conclusione.

Il capitolo 10 dello Studio di incidenza "Valutazione della significatività delle incidenze", affronta tale argomento soffermandosi sulle specie ornitiche potenzialmente impattate.

Nel Formulario Standard della ZPS "Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana IT6010055" viene riportata la presenza di 3 specie di Rapaci di allegato I della Direttiva Uccelli delle quali il Nibbio bruno *Milvus migrans* nidificante con 2-3 coppie, l'Albanella reale *Circus cyaneus*, svernante con 1 individuo ed il Falco pellegrino *Falco peregrinus* (nidificante sulle isole del lago), sulle quali lo Studio di incidenza, riguardo le possibili interazioni con il progetto, si esprime come segue. Con il testo in "corsivo" quanto riportato nello studio di incidenza, con il testo in "normal" a seguire le nostre considerazioni per ognuna delle specie indicate.

"L'impatto può essere ipotizzato per la collisione con le pale in movimento delle specie che possono raggiungere l'area degli aerogeneratori. Le specie che possono essere minacciate sono: a) il Falco pellegrino, b) il Nibbio bruno, c) l'Albanella reale".

- **Falco pellegrino.** *"Pur avendo un home range vasto, le coppie nidificanti (sulle isole Martana e Bisentina) difficilmente possono raggiungere l'area del parco poiché trovano nell'area lacuale il principale territorio di caccia, specialmente durante il periodo di arrivo dei migratori".* Si condivide tale affermazione.
- **Nibbio bruno.** *"Nella ZPS si ipotizza la presenza di 2-3 coppie nidificanti, probabilmente nelle vicine aree boscate dei Monti Vulsini. Non nidifica nell'area degli impianti, nè è stata osservata nel corso del monitoraggio, è poco probabile l'uso dell'area come habitat trofico, per la distanza dai siti di nidificazione".* È l'unico passaggio contenuto nello studio di incidenza in cui si parla dei Monti Vulsini, senza far riferimento al fatto che si tratta di un sito Natura 2000 e per di più anche una ZPS nella quale il Formulario standard riferisce della presenza di 1 coppia nidificante della specie e portando quindi a 3-4 le coppie nidificanti che frequentano le due ZPS limitrofe all'area di progetto. Non si può essere d'accordo con l'affermazione che esclude la frequentazione dell'area di progetto come habitat trofico da parte della specie per la distanza dai siti di nidificazione. È noto da letteratura che la specie compie importanti spostamenti, anche di decine di chilometri dai siti riproduttivi per la ricerca del cibo. Le pale più vicine previste dal progetto (PEOS 5 e PEOS 7) alla ZSC-ZPS Monti Vulsini distano appena 2.290 metri e 2713 metri dai suoi confini ad esse più prossimi. Tali distanze sono indicate nella tavola "PEOS_S01.40_Carta Natura 2000, Parchi e Riserve, IBA" allegata allo Studio di Impatto, che quindi evidenzia la presenza del Sito Natura 2000 ZSC-ZPS Monti Vulsini, ed evidenzia anche il fatto che questo sito è maggiormente vicino ad alcune delle pale eoliche previste dal progetto, di quanto lo sia la ZPS del Lago di Bolsena, Isola Bisentina e Martana. Nonostante ciò esso viene totalmente ignorato dallo Studio di Incidenza.
- **Albanella reale.** *"Inclusa nel Formulario Natura 2000 tra le specie presenti nella ZPS, non è stata tuttavia contattata durante il monitoraggio e non è segnalata come nidificante nei quadranti dove sono ubicati gli impianti secondo l'Atlante del Lazio. Il caratteristico volo, solitamente molto basso della specie, non fa ipotizzare il rischio di collisione con gli aerogeneratori".* La scarsa conoscenza ornitologica degli estensori dello studio di incidenza evince sia dalla frase "non è segnalata come nidificante nei quadranti dove sono ubicati gli impianti secondo l'Atlante del Lazio" in quanto come dovrebbe

essere noto agli “esperti” che redigono gli studi di incidenza (cfr Linee Guida del Ministero dell’Ambiente che ribadiscono la necessità che ad effettuare gli studi siano esperti di settore) la specie non nidifica attualmente in Italia, dove è segnalata come nidificante irregolare con un caso di nidificazione segnalato alla fine degli anni ’90 dello scorso secolo in Emilia Romagna e che, come evidenza il Formulario Standard, frequenta il comprensorio durante l’inverno con 1 individuo. La specie inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dagli estensori dello studio di incidenza è tra quelle ritenute a “potenziale rischio di collisione” dalle Linee Guida Europee sull’Eolico (“*EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation*”, ottobre 2010), evidenziando ancora una volta la scarsa qualità dello studio di incidenza prodotto.

Non viene compiuta alcuna analisi critica riguardo l’ecologia delle specie ornitiche presenti nei Siti Natura 2000 limitrofi all’area di progetto, della presenza, qualità e dislocazione delle possibili aree trofiche in relazione all’area di progetto ed alle aree di nidificazione.

Lo studio di incidenza poi prende in considerazione esclusivamente il Piano di Gestione della ZPS citata (soffermandosi ad analizzare - non se ne comprende il motivo - le misure di conservazione per ittiofauna ed erpetofauna) e non quello della ZSC- ZPS Monti Vulsini, seppure esistente, che continua ad essere totalmente ignorata.

Nella Vinca viene citato e analizzato il documento denominato “PEOS_S01_45_Monitoraggio dell’Avifauna – Report finale”, a firma della Dottoressa Marino Maria Antonietta e del Prof. Vittorio Amadio Guidi, nei cui curriculum reperiti in rete, non emerge alcuna competenza/esperienza dal punto di vista “ornitologico specialistico”.

Tale monitoraggio ornitologico, nello studio di incidenza viene richiamato, anche se limitatamente al “primo report sul monitoraggio dell’avifauna”(nei documenti associati allo Studio di Impatto ne esiste una versione completa).

La sua articolazione con particolare riferimento alla metodologia utilizzata (le stazioni d’ascolto sono del tutto inadatte per censire i Rapaci) ed alle date in cui sono stati effettuati i rilievi, non è stata basata sull’ecologia e la fenologia delle specie di rapaci presenti nei siti Natura 2000 limitrofi all’area di progetto ed in particolar modo nei Monti Vulsini (Biancone, Nibbio bruno, Pecchiaiolo), al fine di porre le condizioni per poter accertare, con cognizione di causa, la loro assenza o presenza nell’area di studio.

L’indagine di campo sugli Uccelli per poter sostenere che nell’area di progetto “sono assenti rapaci veleggiatori (come indicato a pag 55 del “Monitoraggio dell’avifauna” e pag 59 “dello Studio di incidenza”) andava impostata avendo come obiettivo i Rapaci forestali sensibili presenti (Biancone, Nibbio bruno, Pecchiaiolo), lo sforzo di ricerca andava concentrato ed intensificato rispetto a quanto effettuato (1 solo giorno/mese senza alcuna indicazione del tempo complessivo trascorso in campo ad osservare).

Occorreva prevedere un opportuno numero di giornate di campo (almeno 3 giorni/mese, uno per ogni decade) nei mesi di marzo (mese di arrivo del Biancone), aprile (mese di arrivo Nibbio bruno), maggio (mese di arrivo del Pecchiaiolo), giugno mese in cui tutte le specie sono ancora in attiva riproduttiva e post-riproduttiva e quindi anche di intensa ricerca trofica per l’allevamento dei piccoli.

L’area di progetto, così come viene caratterizzata nello Studio di Monitoraggio (pag 55) e nello Studio di incidenza (pag. 59) *“Il territorio è caratterizzato da ambienti antropizzati (il termine “antropizzati” appare del tutto improprio), utilizzati per lo più a prateria da sfalcio, pascolo e seminativo, separati da siepi, arbusteti e filari arborei, con macchie di bosco anche estese”*, descrive perfettamente un “habitat trofico di specie” estremamente idoneo dal punto di vista ecologico-funzionale per il suo utilizzo e frequentazione da

parte dei Rapaci forestali indicati (Biancone, Nibbio bruno, Pecchiaiolo), risultando in forte contrasto con quanto affermato nell'incipit del Capitolo 10 *“L'area che sarà occupata dagli impianti è esterna al perimetro della ZPS e non vede la presenza di habitat e habitat di specie avifaunistiche di interesse comunitario secondo gli annessi della direttiva 2009/147 “Uccelli”.*

Nel capitolo 11 dello Studio di incidenza *“Indicazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione”*, viene effettuata un'analisi estremamente stringata degli accorgimenti mitigativi adottati, facendo riferimento, ad una *“velocità ridotta delle pale”* e alla *“colorazione di nero”* di una delle 3 pale degli aerogeneratori (senza indicare alcun dato/parametro tecnico che faccia comprendere a quale tipo di velocità ci si riferisca ed ai suoi valori). Non vengono poi riportati riferimenti bibliografici a supporto dell'efficacia di tali accorgimenti tecnici.

Qui, si sottintende *“velocità di rotazione angolare delle pale”*, ossia *“numeri di giri”* o frequenza. Il parametro decisivo però, da cui dipende il rischio di collisione, è la velocità di rotazione lineare delle pale (che alle estremità delle ali può raggiungere valori elevati) e non il numero di giri: quando la velocità delle pale supera un valore critico (attorno ai 200 km/h – non esiste unanimità a proposito), l'uccello non riesce più a reagire ed evitare la pala che si avvicina.

La zona di superamento può corrispondere a una grande parte dell'area percorsa dalle pale, soprattutto per rotori molto lunghi. Lo studio di incidenza omette di citare i valori medi e massimi di giri, senza i quali non è possibile calcolare l'estensione della zona di superamento.

Le Conclusioni dello Studio di incidenza appaiono scarse, superficiali, scarsamente analitiche e scarsamente argomentative e portano a conclusioni del tutto fuorvianti, dovute alle carenze sostanziali di base precedentemente evidenziate e sintetizzabili in due punti essenziali:

- mancata considerazione della ZSC-ZPS dei Monti Vulsini, sito Natura 2000 prossimo all'area di progetto nel cui Formulario Standard sono presenti 3 specie di Rapaci forestali nidificanti;
- errata impostazione dello studio di monitoraggio ornitologico, non focalizzato a comprendere l'eventuale importanza dell'area di progetto, quale rilevante habitat trofico e di spostamento per le specie di Rapaci forestali di allegato I della Direttiva Uccelli (Biancone, Nibbio bruno, Pecchiaiolo), nidificanti o svernanti (Albanella reale) nei siti Natura 2000 potenzialmente interferiti.

Per quanto sopra riportato si ritiene che le indagini ornitologiche di campo vadano ripetute nelle modalità indicate e che, di conseguenza, lo Studio di incidenza debba essere sostanzialmente rimodulato e ripresentato a seguito degli esiti del monitoraggio e a seguito della inclusione nello studio della ZSC-ZPS di Monti Vulsini.

* * *

Affermazioni che a fronte dell'elevato numero di specie, molte delle quali afferenti alle liste delle specie protette dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli, avrebbero imposto non solo stima e valutazione degli impatti meno generiche (*...basse altezze di volo...*) bensì l'accurato esame dell'incidenza del progetto sull'habitat naturale degli uccelli, viepiù per il fatto che l'area interessata dal progetto non solo è ambiente di nidificazione, ma si trova ubicata nelle immediate vicinanze delle seguenti aree protette:

1. ZPS-ZSC IT6010009 Calanchi di Civita di Bagnoregio (4.795m);
2. IBA 099 - Lago di Bolsena (2894 m);
3. ZSC IT 6010007 - Lago di Bolsena (2894 m);
4. ZPS IT6010055 - Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana (2894 m);

5. ZSC - ZPS IT6010008 - Monti Vulsini (2290 m);
6. EUAP 073 - Riserva Naturale del Monte Rufeno (1851 m);
7. EUAP 094 - Monumento Naturale Bosco del Sasseto (2961 m);
8. ZSC-ZPS - IT6010002 - Bosco del Sasseto (2961 m).

e la continuità ecologica del sistema pone le condizioni perché tale area sia da considerarsi un importante, corridoio ecologico tra aree sottoposte a maggior tutela, o meglio come complesso demaniale di connessione ecologica tipo "Habitat", per le quali sono da scongiurare interventi che comportino sottrazioni di spazi territoriali e potenziale alterazione degli equilibri ambientali e faunistici.

L'impianto, quindi, costituisce una minaccia per tutte quelle specie, tra cui molti rapaci, che si spostano in volo nel comprensorio, tra le aree di nidificazione ed alimentazione che in parte, sono comprese e protette nei limiti territoriali delle aree protette anzidette.

Minaccia, questa, estensibile ai chiroteri.

Chiroteri che si ricorda essere oggetto di protezione - oltre che per la Convenzione di Berna (1979) e la Convenzione di Bonn (1979) - ai sensi e per l'effetto della direttiva 92/43 CEE, detta Habitat, adottata nel 1992 con lo scopo di *"contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri"* che li richiama tra le specie di interesse comunitario, ovvero quelle che nel territorio di cui all'articolo 2:

1. sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure
2. sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure
3. sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure
4. sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione (all. 8).

Specie tra le quali figurano nell'allegato II della direttiva citata:

a) il *Rhinolophus ferrumequinum*

b) il Rinolofo euriale *R. euryale*

entrambi presenti nel sito oggetto del progetto di cui si discute.

Ebbene, ancora una volta nello studio di impatto ambientale a parte generiche valutazioni (*"Tali attività avranno comunque scarsi effetti sulle specie della chiroterofauna in quanto l'area è interessata dalla presenza di attività agricole che già limitano nel territorio la presenza di specie sensibili al disturbo diretto dell'uomo....La produzione di rumore delle turbine di ultima generazione, come quelle previste in progetto, influisce minimamente sui chiroteri e solo a pochi metri dalla torre.. Tuttavia è ragionevole ipotizzare che in questo caso gli impatti potenziali non abbiano effetti rilevanti sulla componente, poiché limitati nel tempo e per le ridotte dimensioni delle aree interessate dal progetto.... Le attività di cantiere possono comportare una modesta riduzione della disponibilità di habitat per le specie animali. **La dismissione delle aree di***

cantiere e il loro successivo ripristino comporteranno comunque un sensibile effetto positivo sugli habitat presenti nell'area... (? –ndr).) sull'impatto del parco eolico relativamente alla mortalità di entrambe le specie, nulla si dice in merito all'incidenza dello stesso e dei lavori necessari alla sua realizzazione sull'habitat naturale di riferimento.

Peraltro:

a) risulta del tutto assente l'avvenuta ricerca ed ispezione dei rifugi invernali ed estivi nel raggio di 5 km dal sito dell'impianto eolico da svolgersi nel periodo fenologico favorevole (novembre-febbraio per i rifugi invernali, marzo ottobre per i rifugi estivi) (Rodrigues et al. 2008), rappresentandosi genericamente l'assenza di rifugi e dormitori in prossimità dell'impianto da realizzare ("...le aree di rifugio e i dormitori non sono ubicati in prossimità degli impianti..." –pag.379);

b) manca ogni indicazione riguardo alle attività previste per la fase di costruzione dell'impianto eolico ed alla loro pianificazione nel periodo dell'anno in cui i chiroterteri non sono attivi (Rodrigues et al 2008; Jones et al. 2009b).

b) Mancata analisi dell'impatto sulle migrazioni:

La zona interessata dall'impianto si trova su una rotta principale di migrazione degli uccelli dell'Italia e su una delle rotte principali dell'Europa. L'impianto è infatti collocato in prossimità della valle del Lago di Bolsena, sito di svernamento di numerose specie migratrici di uccelli acquatici. Lungo questa rotta migratoria, i corsi d'acqua assieme alle aree di vegetazione nelle loro vicinanze hanno un'importanza particolare per il rifocillamento e il riposo degli uccelli migranti. Ogni loro disturbo importante può creare ripercussioni sull'insieme della migrazione e di riflesso su tutti i siti che si trovano sulla rotta.

Un ottimo riassunto dei principi da osservare è stato redatto dalla stazione ornitologica svizzera di Sempach: " *...l'uso dell'energia eolica è rispettoso degli uccelli solo se, già a partire dalle prime fasi di progettazione, vengono rispettati i seguenti principi:*

1. zone con presenza di specie di uccelli minacciate della Lista Rossa particolarmente esposte al pericolo di collisioni e/o sensibili ai disturbi, devono essere mantenute libere, inclusa una fascia tampone, da impianti per la produzione di energia eolica;

2. zone di protezione degli uccelli acquatici e migratori, zone di protezione della natura, paesaggi e monumenti naturali di importanza nazionale ecc. devono essere mantenuti liberi da impianti per la produzione di energia eolica;

3. in tutti gli altri luoghi gli influssi sugli uccelli di un impianto eolico e dell'infrastruttura ad esso collegata vanno chiariti per tempo nella fase di progettazione.

Particolarmente sensibili sono:

a. le zone di nidificazione e di ricerca del nutrimento di grandi uccelli rari e/o particolarmente esposti al pericolo di collisioni,

b. le zone di nidificazione e di ricerca del nutrimento di specie di uccelli rare, di svernanti (ad es. Chiurlo maggiore) e di specie prioritarie dei programmi di conservazione delle specie (ad es. Pavoncella, Beccaccia, Tottavilla),

c. le zone di nidificazione e di ricerca del nutrimento e zone con concentrazioni di uccelli in migrazione, in sosta o in riposo notturno (corridoi di migrazione, concentrazioni di uccelli migratori, zone di sosta e di riposo, come pure corridoi tra luoghi di ricerca del nutrimento e dormitori).

Riassumendo, nella scelta tra le varie ubicazioni vale il principio:

1. evitare ubicazioni che presentino un forte rischio di conflitti
2. minimizzare gli effetti sugli uccelli
3. se possibile, compensare eventuali perdite di habitat con misure di sostituzione".

Ancora una volta nello studio di impatto ambientale si hanno sul punto considerazioni assolutamente generiche "... L'area si colloca al di fuori delle zone di concentrazione dei migratori in corrispondenza delle rotte principali. Le specie rilevate non sono inoltre tra quelle sensibili all'impatto con gli aerogeneratori. Le condizioni di visibilità degli impianti previsti e la bassa velocità di rotazione delle pale contribuiscono, unitamente alle caratteristiche dell'ornitocenosi, e alle misure di mitigazione adottate, a minimizzare l'impatto. Pertanto il sito può ritenersi idoneo alla realizzazione degli impianti previsti...", nonostante nel documento "Monitoraggio dell'Avifauna" (pag.55) si dia atto che **"...Nei rilevati di marzo, aprile, maggio e giugno sono presenti un buon numero di migratori, in particolare la Tortora, la Sterpazzolina, la Tottavilla, il Rigogolo, l'Upupa e gli irundinidi...."**.

c) Totale assenza della valutazione del rischio di collisione in riferimento alla velocità delle pale:

Riguardo al rischio di collisione nello STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE manca qualsiasi indicazione relativa alla velocità di punta delle pale e dell'estensione della "zona di rischio" per gli aerogeneratori del progetto.

Informazioni queste essenziali al fine di accertare quanto dichiarato dagli estensori dello studio in ordine a rischi minimi di collisione, ancor più che contrariamente a quanto affermato nell'elaborato alcuni esperimenti condotti sulla vista degli uccelli, **dei rapaci in particolare**, hanno evidenziato una difficoltà nel percepire strutture aliene al normale contesto ambientale. **In particolare i rapaci sono in grado di percepire il movimento delle pale e sono pure dotati di una buona profondità di campo, ma questa sembra limitata a elementi tipici del paesaggio e a loro precedentemente noti.** Questi esperimenti sono stati condotti in condizioni artificiali a all'interno di laboratori, per cui, per stessa ammissione del ricercatore (Morrison, 1998) siamo ancora lontani da una definizione del problema.

Sempre per quanto riguarda i rapaci, uno dei motivi che porterebbe questi uccelli, a urtare con gli aerogeneratori, potrebbe essere associato alla tecnica di caccia di questi predatori. **I rapaci infatti, una volta focalizzata una preda, si concentrano esclusivamente su quella riducendo enormemente il campo visivo e quindi la possibilità di evitare le pale in rotazione, o la struttura portante della turbina.**

Altri hanno, invece, ritenuta più convincente l'ipotesi dell'incapacità che gli uccelli hanno di percepire, in tempo utile, il movimento delle pale.

Poiché **il parametro decisivo da cui dipende il rischio di collisione è la velocità delle pale e non il numero di giri**, è sbagliato quanto si afferma nello studio d'impatto (SIA: p.382):" ... le turbine tubulari di grandi dimensioni, avendo un minor numero di giri del rotore e essendo in minor numero a parità di potenza dell'impianto, avrebbero un effetto barriera inferiore... ", rendendo tale errore invalida l'affermazione circa l'impatto trascurabile del progetto in studio sulla componente faunistica.

Non esistendo, poi, ancora studi sul rischio di collisioni mortali (conteggio di uccelli uccisi) per il tipo di generatori da installare nel parco in discorso, l'impianto proposto deve ritenersi presentare un rischio non quantificabile e potenzialmente alto.

d) Omessa analisi riguardo gli impatti cumulativi.

Dalla cartina "PEOS_S01_41_Windfarm_limitrofe" si evidenzia la presenza di diversi impianti eolici lungo la stessa direttrice.

La presenza di diversi impianti nelle immediate vicinanze del Lago di Bolsena avrebbe dovuto imporre di considerare l'effetto cumulativo di tutti gli impianti già realizzati e di quelli previsti, **essendo innegabile che la loro coesistenza possa essere di impedimento alle migrazioni e in generale un impedimento alla comunicazione tra i vari ecosistemi, ed in particolare tra i vari siti protetti della zona.**

Valutazione assente nel caso di specie.

e) Assenza di Misure di mitigazione:

Gli studi di impatto presentati trascurano e minimizzano tutti i rischi che hanno gli impianti del progetto eolico per la fauna selvatica e in generale per l'ambiente.

Di conseguenza, misure di mitigazione sono effettivamente assenti.

Invece bisogna prevedere importanti misure di mitigazione:

- In generale, per definire lo stato dell'ambiente pre-costruzione, è indispensabile una descrizione dell'ambiente e degli ecosistemi, e un censimento e un monitoraggio del comportamento durante l'anno delle specie di maggior interesse e rischio;
- Durante l'operazione dell'impianto, sono indispensabili osservazioni e censimenti post-costruzione, e un adattamento flessibile dell'esercizio alle esigenze ecologiche, con varie opzioni di cui:
 - shut-down durante migrazione o durante varie fasi critiche,
 - innalzamento della soglia bassa di avviamento delle pale.

E' assente, dunque, una coscienziosa discussione dei rischi principali per la fauna selvatica volatile, che sono o la collisione durante il volo, o la perturbazione e spostamento, o l'effetto barriera, o perdita e degrado di habitat, nonché un'adeguata valutazione relativa alla perdita di siti di rifugio e di siti per l'accoppiamento dovuta alla costruzione delle strade di accesso, delle fondamenta, ecc. probabilmente con impatto alto o molto alto, e di dati relativamente ai periodi di migrazione pre e post riproduttiva dell'avifauna.

Stesso discorso a valere per la fauna di terra tra cui nella zona d'interesse sono stati individuati:

Lagomorfi (la Lepre *Lepus europaeus*);

Roditori (Scoiattolo *Sciurus vulgaris*, Istrice *Hystrix cristata*, Quercino *Eliomys quercinus*, Ghiro *Myoxus glis*, Arvicola rossa *Clethrionomys glareolus*, Arvicola del Savi *Microtus savii*, Surmolotto *Rattus norvegicus*, Ratto nero *Rattus rattus*, Topo selvatico *Apodemus sylvaticus*, Topo selvatico dal collo giallo *A.flavicollis*);

Canidi (Volpe *Vulpes vulpes*);

Mustelidi (Donnola *Mustela nivalis*, Puzzola *M.putorius*, Tasso, *Meles meles*);

Felidi (Gatto selvatico *Felis silvestris* – **TRA LE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE GIUSTO L'ALLEGATO IV DELLA "DIRETTIVA HABITAT" RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA**)

Suidi (Cinghiale *Sus scropha*).

OSSERVAZIONE 5 - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA HABITAT – GENERICITA' DELLA VINCA.

L'area degli impianti si trova in vicinanza di varie ZSC e ZPS (all. 9 e 10):

1. ZPS-ZSC IT6010009 Calanchi di Civita di Bagnoregio (4.795m);
2. IBA 099 - Lago di Bolsena (2894 m);
3. ZSC IT 6010007 - Lago di Bolsena (2894 m);
4. ZPS IT6010055 - Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana (2894 m);
5. ZSC - ZPS IT6010008 - Monti Vulsini (2290 m);
6. EUAP 073 - Riserva Naturale del Monte Rufeno (1851 m);
7. EUAP 094 - Monumento Naturale Bosco del Sasseto (2961 m);
8. ZSC-ZPS - IT6010002 - Bosco del Sasseto (2961 m).

Nello studio d'Impatto Ambientale – PAG.526 e ss. - si afferma che:

" In tal senso la scelta del sito di progetto appare ottimale perché è esterno a: ● Riserve Naturali regionali e statali; ● aree ZSC, SIC e pSIC; ● aree ZPS e quelle pZPS; ● IBA; ● Oasi WWF; ● siti archeologici, storico-monumentali ed architettonici; ● aree tutelate dal Piano Paesistico; ● superfici boscate; ● aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione; ● fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m; ● aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex D.lgs n.42/2004); ● aree incompatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico; ● centri urbani; ● Parchi Regionali; ● aree sopra i 1.200 m di altitudine dal livello del mare; ● aree di crinale individuati dal Piano Paesistico; ● aree agricole interessate da colture di pregio (quali ad esempio le DOC, DOP, IGT, IGP, ecc.). Inoltre il sito rispetta i seguenti vincoli: ● Distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite dell'ambito non inferiore a 1000 metri; ● Distanza dalle abitazioni (censiti nelle categorie catastali A1, A2,A/10), pari a 2,5 volte l'altezza massima o 300 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti; ● Distanza minima da edifici (censiti nelle categorie catastali B1, B2, B5, D4 e D/10) non inferiore a 300 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti; ● Distanza minima da strade statali ed autostrade non inferiore a 300 metri e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti; ● Distanza minima da strade provinciali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri; ● Distanza minima da strade comunali non inferiore a 150 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti (L.R. 13.03.2019 n.4); ● Distanza minima da strade di accesso alle abitazioni non inferiori a 200 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso

di rottura degli organi rotanti; • Distanza tale da non interferire con i centri di osservazione astronomiche; • disposizione degli aerogeneratori la cui mutua posizione impedisca visivamente il così detto "effetto grappolo" o "effetto selva" ed in tal senso si è fatta particolare attenzione a garantire: • distanza minima tra aerogeneratori pari a 3 diametri di rotore; • distanza minima tra le file di aerogeneratori pari a 6 diametri di rotore..".

e nello studio di Incidenza Ambientale (pag.32), peraltro limitato alla sola ZPS IT6010055 - Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana:

" L'area ZPS in esame conserva elementi ecologici, floro-vegetazionali e faunistici, e in particolare uccelli, di pregio e sensibili. Da quanto esposto sopra si evince che:• le attività di realizzazione e la presenza della Stazione Elettrica non comportano rischi per la fauna, la flora, la vegetazione e gli habitat protetti dalla Zona Speciale di Conservazione; • non si avranno interferenze con le relazioni principali che determinano la struttura e la funzione del sito; • non si avranno distruzioni e frammentazioni di habitat protetti poiché l'area di realizzazione è esterna alla ZPS; • il disturbo provocato dalle macchine operatrici e dai trasporti durante la realizzazione delle opere non può causare un allontanamento temporaneo di specie faunistiche locali dalla frequentazione degli habitat della ZPS, per la distanza e la durata contenuta dei tempi di costruzione. Si ritiene, quindi, che le operazioni di realizzazione e la presenza delle opere non possano determinare effetti negativi e significativi sugli elementi di pregio sopra descritti, caratterizzanti il sito e pertanto si ritiene che non ci sia un'incidenza negativa significativa sulla "ZPS IT6010055 Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana"..."

Ebbene, queste affermazioni sono da ritenersi errate, fuorvianti e non in linea con lo spirito della Direttiva Habitat per diversi aspetti, di seguito riportati:

- la normativa europea e nazionale prevede chiaramente che **"ogni piano e progetto che possa avere effetti su uno o più siti Natura 2000 deve essere soggetto a una valutazione di incidenza"**; diverse sentenze della Corte di Giustizia europea e le Linee Guida sulla Valutazione di Incidenza emanate dal Ministero dell'Ambiente, chiariscono che la procedura di valutazione di incidenza deve essere obbligatoriamente attivata anche quando un "progetto o piano", pur trovandosi all'esterno di siti Natura 2000, **può interferire con la presenza di Habitat e/o specie tutelati che si trovano nei siti Natura 2000 limitrofi al progetto o qualora il progetto interferisca con specie o habitat tutelati dalle Direttive Comunitarie.**

- le interferenze del parco eolico non sono "esclusivamente indirette" né "legate fundamentalmente a aspetti percettivi", ma possono essere dirette e concrete, e rivolte a specie di Uccelli e di Chiroterteri tutelati dalle Direttive Comunitarie e presenti nell'area di progetto;

- la VINCA è carente per essere relativa alla sola ZPS IT6010055 - Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana e non articolata come previsto dalle linee guida regionali e nazionali.

Il documento di orientamento "Energia eolica e Natura 2000" del 2011 chiarisce (all. 11):

2.4 Le direttive in materia ambientale dell'UE e la costruzione di parchi eolici

Per quanto riguarda i nuovi impianti eolici, vi sono due aspetti delle direttive dell'UE da tenere in particolare considerazione a seconda della sede dell'impianto:

*o in corrispondenza dei siti Natura 2000 e delle zone limitrofe: ogni nuovo parco eolico **che possa avere effetti su uno o più siti Natura 2000** deve essere soggetto a una valutazione di incidenza graduale e, se del*

caso, prevedere l'applicazione delle necessarie garanzie procedurali di protezione delle tipologie di specie e habitat di interesse comunitario (illustrate in dettaglio nel capitolo 5);

o ovunque nel territorio dell'UE: le due direttive prevedono altresì che gli Stati membri proteggano le specie di interesse comunitario nella loro area di ripartizione naturale in tutta l'UE (cfr. articolo 5 della direttiva Uccelli e articolo 12 della direttiva Habitat di cui sopra). Pertanto, ogni nuovo parco eolico deve altresì prendere in considerazione i possibili impatti sulle specie di interesse comunitario (contemplate dalle due direttive) anche all'esterno dei siti Natura 2000...."

Il documento della Commissione Europea del 2019: "Gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (2019/C 33/01)" conferma: *"La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. **È bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.** In altri termini, se la valutazione di incidenza non consente di accertare che il piano o il progetto non pregiudicherà l'integrità del sito Natura 2000, l'autorità non può esprimere il proprio consenso al piano o al progetto così come è stato proposto, tranne in casi eccezionali, ricorrendo a procedure speciali, nel caso di piani o progetti che siano considerati di rilevante interesse pubblico. Le valutazioni VAS/VIA, per contro, sono state concepite per rendere le autorità preposte alla pianificazione pienamente consapevoli delle implicazioni ambientali del piano o del progetto proposti, affinché possano tenere in considerazione tali implicazioni nella loro decisione finale."* (all. 12)

Nello stesso senso si esprimono le linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza.

Non esiste nessun dubbio che il parco eolico in questione, che è circondato da siti Natura 2000, avrà incidenze anche importanti sulle specie e sugli habitat tutelati. Saranno interessate soprattutto le specie della fauna selvatica tutelate e tra di loro Uccelli e Chiroterteri, per rischi di collisione durante il volo, di perturbazione e spostamento, di effetto barriera, e/o di perdita e degrado di habitat. Per quanto riguarda la mortalità per scontro con le pale occorre tenere conto che i volatili si spostano in continuazione in voli tra i siti di foraggiamento, riposo o riproduzione; un incremento di mortalità si registra durante il periodo dei voli pre-nuziali in primavera, nei territori di difesa della riproduzione o durante la ricerca di cibo per i piccoli. Picchi di mortalità si osservano durante la migrazione primaverile e autunnale quando le concentrazioni di uccelli aumentano molto.

La perturbazione degli uccelli, che porta allo spostamento o all'esclusione e dunque alla perdita di habitat utilizzabili, è un fattore da considerare per le costruzioni eoliche sia terrestri sia offshore. Tali effetti sub-letali possono portare a un aggravamento della condizione fisica che da alcuni punti di vista è più insidioso della mortalità diretta per una popolazione nel suo complesso, in quanto può trascorrere molto tempo prima che sia rilevato alcun effetto a livello di popolazione.

Riguardo all'effetto barriera, esiste il potenziale rischio che parchi eolici situati lungo le rotte migratorie o, a livello più locale, lungo rotte di volo regolari fra zone di foraggiamento e i siti di riposo o riproduzione costituiscano una barriera allo spostamento delle specie. Questo può comportare un maggiore dispendio di energia e tempo, con ripercussioni sul tasso di sopravvivenza e l'efficienza riproduttiva.

Significa in ogni caso un indebolimento o un'interruzione dei collegamenti ecologici tra i vari siti frequentati dalle specie migratorie e quindi un generale degrado della rete ecologica.

La perdita degli habitat o il relativo danneggiamento dipendono dalle circostanze locali e dalla portata dell'occupazione del suolo necessario alla realizzazione del parco eolico e delle relative infrastrutture. La perdita diretta di habitat può andare ad aggiungersi all'esclusione dovuta a elementi di perturbazione.

Nella VINCA prodotta a parte considerazioni assolutamente generiche (pagg.30-31) delle incidenze sull'unico sito natura 2000 preso in considerazione è palesemente assente un'effettiva analisi delle conseguenze della realizzazione del progetto sugli habitat naturali complessivamente considerati, ancor più che gli estensori dello SIA e della VINCA sono ben consapevoli dell'impatto (le cui conseguenze sono minimizzate sulla scorta di dati incerti) sia in fase di realizzazione (la cui durata è stimata in 12 mesi – pag.188 del SIA) che di funzionamento dell'impianto eolico.

OSSERVAZIONE 6 - MISURE PREVISTE PER EVITARE O PREVENIRE GLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI - RISCHIO DI INCIDENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SOSTANZE E TECNOLOGIE IMPIEGATE.

Il SIA del Parco Eolico "Phobos", poi, nulla dice in ordine agli impatti ambientali del progetto stesso sull'ambiente.

In particolare:

a) viene minimizzato l'impatto della realizzazione di nuove vie di accesso e delle piazzole necessarie al fine della realizzazione dell'impianto. Le dimensioni delle stesse, indicate presuntivamente nello SIA, sono, infatti, quelle minime e, certamente, non soddisfattive riferendo valori generici e non rispondenti a misurazioni del terreno e quindi alle effettive esigenze di sterri e riporti nella loro realizzazione; per quanto attiene le nuove vie di accesso le indicazioni fornite si palesano non attendibili essendo stata omessa nell'elaborato tecnico qualsiasi informazione in ordine alle dimensioni dei veicoli necessari per il trasporto dei materiali (dalle turbine ai piloni, etc...), sottacendo l'inevitabile necessità di allargare molte delle strade esistenti, il raggio di curvatura e di realizzare nuove strade per accedere ai siti ove verranno allocate le pale.

b) assolutamente carente relativamente ad una valutazione dell'impatto ambientale relativo alla realizzazione aree ove troveranno collocazione l'impronta della fondazione in cemento armato, le aree destinate al posizionamento delle gru principale e secondaria di sollevamento (gru principale da circa 750 tonnellate e gru ausiliaria da circa 250 tonnellate) nonché dei conci della torre e della navicella, che renderanno secondo quanto è dato evincersi dal SIA, in fase di montaggio degli aerogeneratori, necessario disporre di aree pianeggianti con dimensioni indicative standard di circa 4.000 mq, richiedendosi, sotto il profilo realizzativo e funzionale, che gli spazi destinati al posizionamento delle gru ed allo stoccaggio dei conci della torre in acciaio e della navicella siano opportunamente spianate ed assumano appropriati requisiti di portanza;

c) assolutamente carente relativamente ad una valutazione dell'impatto ambientale relativo alla realizzazione dell'area provvisoria di stoccaggio delle pale che richiede la presenza di un'area stabile sufficientemente estesa ed a conformazione regolare, priva di ostacoli e vegetazione arborea per tutta la lunghezza delle stesse, e stabili piani di appoggio su cui posizionare specifici supporti in acciaio, opportunamente sagomati, su cui le pale saranno provvisoriamente posizionate ad una conveniente altezza dal suolo. Aree che dovranno essere realizzate, previa operazioni di scavo e riporto e regolarizzazione del terreno, attraverso la posa di materiale arido, opportunamente steso e rullato per conferirgli portanza

adeguata a sostenere il carico derivante dalle operazioni di sollevamento dei componenti principali della macchina eolica;

d) totalmente omesso alcun riferimento ai depositi di carburante e/o olii necessari per il funzionamento dei mezzi presenti in cantiere e, quindi, allo stoccaggio di tutti quei materiali potenzialmente, ed estremamente, dannosi per l'ambiente, nonché dettagli riguardanti il monitoraggio dei siti e la preparazione ad eventuali emergenze che si dovessero verificare in merito – possibili episodi accidentali di potenziale inquinamento di acque e/o del suolo per accidentali sversamenti e perdite di carburanti e lubrificanti - e la risposta proposta;

e) totalmente omessa qualsiasi valutazione sull'impatto inquinante nella fase di cantiere dei fumi e polveri provenienti dai veicoli addetti alla lavorazione per il periodo stimato di durata delle opere realizzative dell'impianto e ricollegabili ai mezzi di trasporto che, periodicamente, dovranno effettuare i lavori di ordinaria manutenzione degli aerogeneratori.

f) Né si è tenuto conto della preesistente Avio superficie dell'Alfina.

OSSERVAZIONE 7 – MANCANZA DI MISURE DI MITIGAZIONE AGGIUNTIVE E DI SOLUZIONI ALTERNATIVE.

Nel SIA non sono state previste misure mitigative per:

a) Caduta di ghiaccio dalle pale (la problematica nella relazione intitolata "Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti" è liquidata semplicisticamente facendo riferimento al particolare microclima del territorio di installazione che renderebbe trascurabile il fenomeno);

b) Crollo accidentale di una torre e/o distacco di una navicella;

c) Alterazioni della permeabilità a causa della cementificazione di alcune superfici (piazze in primis);

d) Possibile innesco di fenomeni gravitativi o di dissesto idrogeologico;

e) Alterazione degli attuali parametri paesaggistici (nessuna mitigazione è stata proposta per un migliore inserimento delle torri all'interno del paesaggio, cercando di minimizzare l'impatto visivo degli aerogeneratori dalle medie e lunghe distanze della scena, attraverso ad es: 1) utilizzo di colori facilmente mimetizzabili con lo sfondo della scena; 2) schermatura con vegetazione autoctona delle opere accessorie, stazione di interconnessione alla RTN; 3) ricopertura con terreno vegetale delle fondazioni degli aerogeneratori; 4) copertura della piazzola di manutenzione dell'aerogeneratore con uno strato di terreno su cui ripiantare erba o altra vegetazione tipica del luogo; etc...);

f) Limitata fruizione dell'area da parte dei residenti e dei frequentatori.

Da ultimo, considerati gli impatti importanti delle opere in progetto su paesaggio e ambiente, si sarebbero dovute ricercare possibilità alternative sia per la produzione di energia rinnovabile, sia per il sito dell'impianto.

L'art. 22 comma 3 lett. d) Dlgs. 152/2006 come riformato dalla novella del 2017 (Dlgs. 104/2017) indica che lo studio d'impatto ambientale deve contenere : *“d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali...”*.

Nel SIA in discorso non sono state rese e fornite soluzioni alternative di sorta.

Riguardo all'alternativa “zero” ovvero sull'opportunità e/o non opportunità della non realizzazione della centrale eolica di progetto, la stessa, per come prospettata nel documento di integrazione al SIA (pagg.6 e ss.) appare assolutamente resa in spregio alla norma di legge dianzi richiamata laddove scarta l'anzidetta ipotesi adducendo:

*“...**effetti positivi**: la non realizzazione del progetto avrebbe come effetto positivo esclusivamente il mantenimento di una poco significativa/assente produzione agricola nelle aree di impianto ed una assenza totale di impatti. Nel caso in esame tali effetti positivi sono relativi considerato che il progetto impone all'ambiente impatti ridotti/trascurabili per tutte le componenti ambientali; **effetti negativi**: la mancata realizzazione del progetto determina l'impossibilità di realizzare una serie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, quindi, la sua sostituzione con fonti non rinnovabili e conseguente emissione di gas climalteranti...”*

senza l'approfondimento che sarebbe stato, certamente, dovuto sia in considerazione del delicato ecosistema presente nella zona designata, come sopra meglio descritto, sia perché la non realizzazione del parco consentirebbe di non avere alcun impatto di tipo visivo e/o acustico né alcuna negativa incidenza sull'avifauna, sulla fauna e sulla flora presenti in situ, ancor più che gli impatti del progetto non appaiono così limitati come descritti nel SIA e privi di adeguate misure di mitigazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dell'opera.

Non una parola su soluzioni alternative nel posizionamento dell'impianto sulla scorta delle indicazioni fornite a livello regionale di individuare, per la realizzazione di parchi eolici, aree già degradate di cui si possa, quindi, garantire una riqualificazione (regolamento regionale n.7/2011 citato).

CONCLUSIONI

Non sarà inutile, infine, pur esulando tale aspetto dalle finalità delle presenti osservazioni, ricordare che la realizzazione del Parco Eolico che qui si contesta e, in particolare, l'installazione della Pala Eolica PEOS1 (WTG01) a circa 500 mt. lineari dalla proprietà e dall'azienda degli scriventi, pregiudica pressoché completamente il valore della proprietà immobiliare, nuoce pesantemente all'attività di apicoltore e azzerà il valore dell'attività di ricezione agrituristica.

La cifra dell'Agriturismo Poggio del Miglio sono l'ambiente e il paesaggio in cui si trova, l'assenza di traffico veicolare di qualsiasi genere, la presenza di pochissime e minime strade, il silenzio pressoché assoluto di cui possono godere gli ospiti. In proposito si ricorda che l'attuale rumore di fondo clima ambientale proviene pressoché esclusivamente dal vento, dagli uccelli e dagli animali selvatici, dal ronzio delle api, dalla presenza di pochi animali domestici (animali da cortile, cani), dalle poche macchine agricole, dai colloqui fra le persone e dal raro transito di automobili; parametrare tali rumori di fondo “naturali” con l'impatto acustico dell'impianto in esame – pur essendo consentito – è privo di ogni valore e logica e contraddice completamente le esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del benessere e della salute dei cittadini tutelate dalla Carta Costituzionale.

In questa prospettiva, appare evidente la violazione dell'art. 844 c.c. che, al secondo comma, prevede: "Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso."

Analoghe considerazioni valgono per l'impatto visivo delle opere proposte e delle conseguenze in termini di oscuramento del sole derivante dalla pala prevista a circa 500 mt lineari dalla proprietà degli scriventi.

Facendo riferimento alle osservazioni sopra indicate si chiede:

Per quel che concerne l'Osservazione 1 : stralciare il progetto da quelli autorizzabili.

Qualora si ritenga di proseguire con l'autorizzazione del progetto si chiede quanto segue:

Per quel che concerne le Osservazioni 2 e 3: integrare lo studio faunistico per colmare le carenze evidenziate, approfondire la valutazione dell'impatto acustico e visivo, anche in riferimento alle opere necessarie e propedeutiche all'installazione delle pale..

Per quel che concerne l'Osservazione 4: produrre uno Studio di Incidenza in linea con quanto previsto dalle Linee Guida regionali e nazionali.


Per quel che concerne l'Osservazione 5: integrare il SIA in relazione alle carenze evidenziate alle lettere a), b), c) d),e) ed f);

Per quel che concerne l'Osservazione 6: individuare opportune ed adeguate soluzioni alternative. In particolare con l'allontanamento della Pala Peas 1 (WTG01) dalla proprietà dei ricorrenti e l'accorpamento con le altre Pale Eoliche.


Valutare, infine, l'intero progetto alla luce del D.L. 50/2021 in corso di conversione.

Castel Giorgio, 6 giugno 2022

Reinhard Rohrwachwer



Annalisa Giulietti



Allegati:

- all1)Copia visure terreni proprietà Rohrwachwer Reinhard
- all2)agriturismo certificato regione umbria
- all2)camera di commercio
- all2)partita iva reinhard

all3)Copia regolamento Regione Umbria 29 luglio 2011, n. 7;

all4) Copia D.D.R. del 01032010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Decreti del 2013 e del 2020;

all5)Copia decreto dichiarazione di interesse dell'immobile denominato Castello di Montalfina, chiesa e fabbrici;

all6) Relazione generale norme tecniche attuazione comune Castel Giorgio;

all7) Relazione sulla produzione annuale dell'impianto industriale;

all7bis) Vincoli archeologici con cartografia;

all8)Copia Convenzione Berna, Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli;

all9) Copia elenchi ZSC;

all10) Copia elenchi ZPS;

all11) Copia Il documento di orientamento "Energia eolica e Natura 2000";

all12) Copia documento della Commissione Europea del 2019 "Gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 9243CEE (2019C 3301)";

all13) Allegato_3A_sito web;

all14) Osservazioni_Impianto eolico Orvieto_CastelG_6_5_22.



Ti trovi in:

Riepilogo

Data: 29/04/2022 15:26:57

Provincia: TERNI

Tipo soggetto: Persona fisica

Ult.Aggiornamento: 29/04/2022

Codice fiscale: RHRRHR55C09Z112T

Catasto: Terreni

Avvertenza: eventuali incongruenze o incompletezze dei risultati della ricerca possono essere segnalati al servizio WEB di [Contact Center](#) o all'ufficio provinciale di pertinenza.

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Qualità	Classe	ha - are - ca	Reddito dominicale	Reddito agrario	Altri Dati
Proprieta' per 1000/1000	CASTEL GIORGIO Sez.	41	71							SI
Proprieta' per 1000/1000	CASTEL GIORGIO Sez.	41	72		BOSCO MISTO	02	60	Euro: 0,08	Euro: 0,01	
Proprieta' per 1000/1000	CASTEL GIORGIO Sez.	41	89		SEMINATIVO	01	11630	Euro: 69,07	Euro: 54,06	
Proprieta' per 1000/1000	CASTEL GIORGIO Sez.	41	91							SI
Proprieta' per 1000/1000	CASTEL GIORGIO Sez.	41	93		SEMINATIVO	02	9360	Euro: 41,09	Euro: 36,26	
Proprieta' per 1/1	ORVIETO Sez.	208	18							SI
Proprieta' per 1/1	ORVIETO Sez.	208	35		SEMINATIVO	04	7210	Euro: 20,48	Euro: 16,76	
Proprieta' per 1/1	ORVIETO Sez.	208	36							SI
Proprieta' per 1/1	ORVIETO Sez.	208	45		ULIVETO	02	9190	Euro: 35,60	Euro: 18,98	
Proprieta' per 1/1	ORVIETO Sez.	208	46		SEMINATIVO	03	8930	Euro: 34,59	Euro: 29,98	
Proprieta' per 1/1	ORVIETO Sez.	208	47		PASCOLO ARB	01	2070	Euro: 3,21	Euro: 1,60	
Proprieta' per 1/1	ORVIETO Sez.	208	61		PASCOLO ARB	01	5630	Euro: 8,72	Euro: 4,36	
Proprieta' per 1/1	ORVIETO Sez.	208	69		SEMINATIVO	04	5140	Euro: 14,60	Euro: 11,95	
Proprieta' per 1/1	ORVIETO Sez.	208	325							SI
Proprieta' per 1/1	ORVIETO Sez.	208	384		PASCOLO ARB	01	7210	Euro: 11,17	Euro: 5,59	
Proprieta' per 1/1	ORVIETO Sez.	208	386		BOSCO CEDUO	01	6240	Euro: 9,67	Euro: 1,93	
Proprieta' per 1/1	ORVIETO Sez.	208	387		SEMINATIVO	04	25700	Euro: 73,00	Euro: 59,73	

I redditi contraddistinti da (*) indicano che il reddito dominicale è stato calcolato tenendo conto delle deduzioni.

[Torna ai soggetti](#)
[Torna alle provincie](#)
[Nuova ricerca](#)



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

AREA OPERATIVA - AGRICOLTURA E FORESTE

UFFICIO MIGLIORAMENTI FONDIARI

LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1987, n.38 - INTERVENTI
 A FAVORE DELL'AGRITURISMO



L'ASSESSORE

Visto l'elenco di cui all'art.5 della L.R.6agosto 1987,n.38

CERTIFICA

che il Sig Rohrwacher Reinhard
 nato a Lüneburg (B.T.F.) il 9/3/1955
 risulta iscritto al n. 13 dell'elenco regionale dei sogget
 ti abilitati all'esercizio dell'agriturismo e che l'attività agrituri
 stica attivabile nella azienda Poggio del Miglio
 sita in loc. Montiolo - Castelgiorgio comprende:
 -alloggio
 -preparazione pasti ai fruitori della attività agroturistica svolta
 -vendita prodotti aziendali

L'ASSESSORE
 (Carlo Gubbini)

Perugia 11 16 MAG. 1988

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TERNI
 - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO ANAGRAFICO

Codice fiscale e numero d'iscrizione: RHRHR55C09Z112T
 del Registro delle Imprese di TERNI
 data di iscrizione: 10/12/1996

Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sez. speciale) il 10/12/1996
 COLTIVATORE DIRETTO

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 73408

Ditta: ROHRWACHER REINHARD

Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

Sede:
 CASTEL GIORGIO (TR) CONTRADA MONTIOLO POD.POGGIO DEL MIGLIO, 5 CAP 05013

- TITOLARE
 * ROHRWACHER REINHARD
 nato a stato: GERMANIA il 09/03/1955
 codice fiscale: RHRHR55C09Z112T

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/06/1987

Attività Agricola dell'impresa:
 APICOLTURA, OLIVETO, COLTIVAZIONE GRANO E ORZO

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI:
 Iscritta al Registro Imprese con il numero TR-1997-23371


Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

RISOSSE PER DIRITTI	LIRE	10.000
TOTALE	LIRE	10.000
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN EURO:		5,16

IL PRESENTE CERTIFICATO SI RILASCIAM IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO
 AI SENSI DEL D.P.R. 26/10/1972 N. 642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
 L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'
 DELL'UTENTE.

MAURO NATALIZI

IL CONSERVATORE
 (DR. ENZO BONGARZONE)



*** FINE CERTIFICATO ***



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL
NUMERO DI PARTITA IVA

2

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE

NUMERO PARTITA

00527350557

TIPO SOGGETTO

DITTA INDIVIDUALE

DENOMINAZIONE

ROHRWACHER REINHARD

COMUNE

CASTEL GIORGIO

PROV.

TR

INDIRIZZO

POGGIO DEL MIGLIO 5

TIPO ATTIVITA'

0110 AGRICOLTURA

TITOLARE

DATI RELATIVI AL

CODICE FISCALE

RHRWR55C09Z112T

CODICE PARTITA

ROHRWACHER REINHARD

20 / 02 / 98

DATA

IL FUNZIONARIO



TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO IVA TERNI

Numero - 1st Page - 2 Second page Stato - PV

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 28 marzo 2012

*Prezzo € 3,80
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2011, n. 7.

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

(Ripubblicazione integrale con gli allegati modificati ed integrati ai sensi della D.G.R. n. 40 del 23 gennaio 2012).

PARTE PRIMA

Sezione II

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2011, n. 7.

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
(Ripubblicazione integrale con gli allegati modificati ed integrati ai sensi della D.G.R. n. 40 del 23 gennaio 2012).

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e individua le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, nel rispetto del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Art. 2
(Impatti cumulativi e valutazione ambientale e di incidenza)

1. Ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i progetti per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili posizionati nella medesima area o in aree contigue e comunque a distanza inferiore a metri 1000 da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati devono essere valutati in termini cumulativi, qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW.

2. Il calcolo di cui al comma 1 è effettuato sommando la potenza nominale dell'impianto in progetto con quelli già autorizzati ad esclusione degli impianti con potenza nominale inferiore a 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze, tettoie, serre e pensiline.

3. Sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale i progetti di:

a) impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza nominale complessiva superiore a 1

MW e comunque di altezza, misurata al mozzo del rotore dell'aerogeneratore, superiore a 60 metri;

b) impianti idroelettrici, ad eccezione di quelli realizzati all'interno di edifici esistenti nonché di potenza inferiore a 100 kW.

4. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale i progetti di:

a) impianti eolici ubicati ad una distanza dai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e sue successive modificazioni ed integrazioni pari ad almeno cinquanta volte l'altezza massima del singolo aerogeneratore, da misurare rispetto ad ogni singolo aerogeneratore; il rapporto ambientale contiene l'analisi dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio di cui all'Allegato 4 del d.m. 10 settembre 2010;

b) impianti alimentati a biomasse di potenza elettrica superiore ad 1 Mwe.

5. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica) i progetti di:

a) impianti eolici che prevedano l'installazione di aerogeneratori di altezza, misurata al mozzo del rotore, superiore a 8 metri e ubicati ad una distanza dalle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di protezione speciale) inferiore a 3000 metri per le aree di classe A e inferiore a 1000 metri per le aree di classe B, indicate nella tabella Rete Natura 2000 di cui all'Allegato A al presente regolamento;

b) impianti idroelettrici che prevedano la realizzazione di sbarramenti ubicati ad una distanza dalle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di protezione spe-

ciale) inferiore a 3000 metri a monte dello sbarramento e inferiore a 300 metri a valle dello sbarramento, da calcolare lungo lo sviluppo dell'asta fluviale.

Art. 3

(Procedure amministrative)

1. Fatti salvi i casi per i quali è prevista la procedura abilitativa semplificata e la comunicazione di cui all'articolo 6 del d.lgs. 28/2011, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla provincia competente per territorio ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del d.lgs. 28/2011, delle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010 e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

3. La procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1 del d.lgs. 28/2011 è estesa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, alla realizzazione di progetti di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW da realizzare con moduli a terra ubicati in aree agricole o di particolare interesse agricolo da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo prevista dalla normativa vigente, anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete.

4. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11 del d.lgs. 28/2011 è estesa alla realizzazione di progetti di:

— impianti fotovoltaici:

a) con potenza fino a 20 kW nel caso di impianti con moduli a terra;

b) con potenza fino a 50 kW nel caso di impianti con moduli a terra da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di autoconsumo;

c) con qualsiasi potenza nel caso di impianti da realizzare su edifici, tettoie, serre, pensiline;

— impianti eolici di altezza, misurata al mozzo del rotore, pari o inferiore a 8 metri, da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di autoconsumo.

5. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ovvero la valutazione di impatto ambientale sono comunque soggetti ad autorizzazione unica.

6. Le procedure amministrative necessarie per l'installazione di ciascuna tipologia di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono indicate nell'Allegato A del presente regolamento.

7. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento adotta la modulistica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, della dichiarazione e della comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché il modello informativo di cui all'articolo 5 e il modulo informativo di cui all'articolo 8.

8. Ai fini della descrizione delle caratteristiche anemometriche, le istanze per l'installazione di impianti eolici di potenza superiore ad un MW possono essere presentate anche sulla base di studi e di indagini ese-

guiti da enti pubblici, limitatamente alle aree individuate dal Piano energetico regionale o dall'Atlante eolico nazionale. Prima della conclusione del procedimento unico, il soggetto interessato è comunque tenuto a presentare la documentazione attestante le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità, la durata dei rilievi effettuati che non può essere inferiore ad un anno e le risultanze ottenute circa le previste ore equivalenti annue di funzionamento dell'impianto.

Art. 4

(Criteri e condizioni per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. L'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è realizzata nel rispetto dei criteri generali di localizzazione e progettazione e delle condizioni di cui all'Allegato B del presente regolamento.

2. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 3, comma 2 è rilasciata nel rispetto dei criteri generali e delle condizioni di cui al comma 1 e contiene eventuali prescrizioni comprensive anche delle opere necessarie ad assicurare la minimizzazione degli impatti ambientali e il corretto inserimento degli impianti nel contesto paesaggistico e territoriale.

3. L'autorizzazione unica contiene le eventuali prescrizioni per la realizzazione, a cura e spese del proponente, di misure di compensazione ambientale da stabilire in sede di conferenza di servizi nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 2 del D.M. 10 settembre 2010 e nella misura massima del 2% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

4. L'autorizzazione unica contiene l'importo della cauzione di cui al punto 13.1, lett. j) dell'Allegato al D.M. 10 settembre 2010, da stabilire in misura pari all'ammontare dei costi degli interventi di dismissione dell'impianto, comprensivi dello smaltimento dei rifiuti, e delle opere di messa in pristino, e comunque non inferiore a 50 € per ciascun kW di potenza installata. La cauzione è prestata per una durata pari all'intero periodo di funzionamento previsto, aumentata di un anno, ed è presentata alla Provincia non oltre i 30 giorni che precedono l'avvio dei lavori.

Art. 5

(Impianti realizzati nell'ambito di interventi edilizi)

1. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nell'ambito di interventi edilizi è consentita nel rispetto del relativo titolo edilizio e dei criteri e delle condizioni di cui all'articolo 4.

2. Per gli impianti di cui al comma 1, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso a costruire è allegato il modello informativo di cui all'articolo 3, comma 7, comprensivo, in caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione rilevante, delle informazioni necessarie alla verifica degli obblighi di integrazione minima di cui all'articolo 11 del d.lgs. 28/2011, ove previsti.

Art. 6

(Installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole)

1. Nelle aree agricole è consentita l'installazione di

impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che per la stessa installazione non sia destinato più del dieci per cento della superficie di terreno agricolo nella disponibilità del proponente, da calcolare escludendo la superficie boscata.

Art. 7

(Individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti)

1. L'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è consentita nelle aree e nei siti individuati, per ciascuna tipologia di impianto, nell'Allegato C del presente regolamento.

Art. 8

(Informazioni)

1. I comuni e le province trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, per via telematica e sulla base del modulo informativo di cui all'articolo 3, comma 7, le informazioni e i dati relativi alle procedure di propria competenza.

Art. 9

(Trasparenza amministrativa)

1. Le informazioni inerenti l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la relativa modulistica sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione.

2. Le cartografie utili alla individuazione territoriale delle aree non idonee sono pubblicate nel portale regionale della infrastruttura geografica Umbri@Geo.

Art. 10

(Oneri istruttori)

1. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore della provincia competente per territorio per le spese istruttorie relative ai procedimenti di autorizzazione unica sono stabiliti in misura pari a:

a) 0,025% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione non superiore a 500 KW;

b) 0,03% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 KW.

2. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio per le spese istruttorie relative alla procedura abilitativa semplificata sono stabiliti in misura pari a:

a) 0,015% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione non superiore a 500 KW;

b) 0,020% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 KW.

Art. 11

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il comune e la provincia competenti per territorio esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. La provincia competente per territorio irroga

la sanzione di cui all'articolo 44, comma 1 del d.lgs. 28/2011 nonché la sanzione di cui al comma 3 dello stesso articolo 44 relativamente alla violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione unica.

3. Il comune competente per territorio irroga le sanzioni di cui all'articolo 44, comma 2 del d.lgs. 28/2011 nonché la sanzione di cui al comma 3 dello stesso articolo 44 relativamente alla violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata.

4. Al pagamento della sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori.

Art. 12

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Ai fini della conclusione delle relative procedure amministrative, le dichiarazioni per la procedura abilitativa semplificata e le istanze di autorizzazione unica presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono trasmesse dall'autorità presso la quale sono state presentate all'autorità competente ai sensi dell'articolo 3. La trasmissione è effettuata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è contestualmente comunicata al soggetto interessato.

3. Le province e i comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono presentare alla Regione motivata proposta di individuazione di ulteriori aree e siti non idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 7. La proposta deve contenere la descrizione dei luoghi che si intende tutelare, i valori ambientali e paesaggistici, le incompatibilità riscontrate con la specifica installazione. L'individuazione delle aree deve essere effettuata nel rispetto delle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, su planimetria o cartografia in scala adeguata in termini fondiari o territoriali, purché univocamente determinati. La Giunta regionale, valutate le proposte, può integrare l'Allegato C di cui al comma 1.

4. Le norme di cui al presente regolamento prevalgono sugli strumenti urbanistici e su ogni altra disposizione dei comuni e delle province.

5. La Giunta regionale può apportare eventuali modifiche e integrazioni agli allegati del presente regolamento sulla base delle risultanze della prima fase di applicazione.

6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme regionali e nazionali vigenti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 29 luglio 2011


MARINI



**DISCIPLINA REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI**

ALLEGATO A

PROCEDURE AMMINISTRATIVE



*(Allegato modificato ed integrato ai sensi della
D.G.R. n. 40 del 23 gennaio 2012)*





Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali
Servizio Energia

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti fotovoltaici

Impianti fotovoltaici - 1/2							
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi 1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente
Impianti su edifici, tettoie, serre e pensiline		- non ricadenti nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c) dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004; - realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-
		- realizzati con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi; - non ricadenti nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c) dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004;	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-
Impianti con moduli collocati a terra	0-20	- realizzati con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi; - ricadenti nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c) dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004;	No	No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
		- non ricadenti nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c) dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004; - realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444-	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-



Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali
Servizio Energia

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti fotovoltaici - 2/2							
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi 1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente
Impianti con moduli collocati a terra	0-50	<ul style="list-style-type: none"> - in aree di pertinenza degli edifici e per fini di autoconsumo; - non ricadenti nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c) dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004; - realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; - realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee 	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-
	20-200	<ul style="list-style-type: none"> - realizzati nel rispetto all.B) aree non idonee e all. C) criteri e condizioni - nel caso di aree di particolare interesse agricolo, in "pieno campo" solo da parte di imprese agricole 	Si, con p>50kw	No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
Impianti con moduli collocati a terra	200 - 1000	- realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si	Si, -con p>500 kw in aree tutelate l.r.12/2010	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia
	>1000	- realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si	SI -con cumulo >1 Mw	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia



Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali
Servizio Energia

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti eolici

Impianti eolici - 1/2								
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi 1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4)	Valutazione Incidenza (art. 2, comma 5)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente
Microeolico su edifici con altezza fino a 1,5 m. e diametro fino ad 1 m.	-	- non ricadenti nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c) dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004; - realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444	No	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-
Microeolico con altezza al mozzo del rotore h ≤ 8 m	0-50	- in aree di pertinenza degli edifici e per fini di autoconsumo; - non ricadenti nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c) dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004; - realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;	No	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-



Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali
Servizio Energia

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti eolici - 2/2								
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi 1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4)	Valutazione Incidenza (art. 2, commi 5)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente
Microeolico con altezza al mozzo del rotore h ≤18 m	0-60	- non ricadenti nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c) dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004; - realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; - realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si, con p>50kw	No, a distanza>50 volte h da beni tutelati d.lgs. 42/2004 (vedi art.2 comma 4)	No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
Microeolico/minieolico/eolico	60 -1000	realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si	Si, per h> 60 m e distanza <50 volte h da beni tutelati d.lgs. 42/2004 (vedi art.2 comma 4)	Si, a distanza < 3.000/300 m da SIC/ZPS	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia
minieolico/eolico	>1000	realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	SI	SI	SI, a distanza < 3.000/300 m da SIC/ZPS	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia



Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali
Servizio Energia

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti idroelettrici

Impianti idroelettrici - 1/1								
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi 1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4)	Valutazione Incidenza (art. 2, commi 5)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente
realizzati in edifici esistenti	0-100	sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	No	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-
realizzati in edifici esistenti	0-100	-	No	No	No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
Altri	-	realizzati nel rispetto all. B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee -	Si, con p>50kw	SI	Si, a distanza < 3.000/300 m da SIC/ZPS	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia



Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali
Servizio Energia

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti di produzione elettrica a biomasse, gas di discarica, biogas

Impianti di produzione elettrica a biomasse, gas di discarica, biogas – 1/2							
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi 1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4,)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente
realizzati in edifici esistenti	0-200	che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-
realizzati in edifici esistenti	> 200	che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	No	No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
Impianti a biomassa solida, liquida, gassosa	0-50	operanti in assetto cogenerativo	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-



Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali
Servizio Energia

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti di produzione elettrica a biomasse, gas di discarica, biogas – 2/2							
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi 1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4,)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente
Impianti a biomassa solida, liquida, gassosa	50-1000	- realizzati al di fuori delle aree di cui all'art.10 della l.r. 12/2010 - operanti in assetto cogenerativo - realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si	No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
	50- 500	- in aree tutelate l.r.12/2010 - operanti in assetto cogenerativo - realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si	Si, in caso di cumulo >1 MW	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia
Impianti a biomassa solida e liquida Impianti a gas, gas di discarica, biogas Altri impianti	500-1000			No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
	0-200	realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si, con p>50kw	No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
	0-250	realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si, con p>50kw	No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
		realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si, con p>50kw	SI, con p >1000kw	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia



Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali
Servizio Energia

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianto geotermoelettrico

Impianti geotermoelettrico – 1/1							
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi 1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4, 5)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente
realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	0-200	sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-
Alimentati da fonte idraulica	0-100	realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si con p> 50Kw	No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
altri	-	realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si con p> 50Kw	Si con p> 100Kw	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia

Disciplina autorizzativa



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Rete Natura 2000

Rete Natura 2000 – 1/3

CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO	CLASSE
IT5210001	Boschi di Monti di Sodalungo - Rosso (Città di Castello)	S.I.C.	A
IT5210002	Serre di Burano	S.I.C.	A
IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio	S.I.C.	B
IT5210004	Boschi di Pietralunga	S.I.C.	A
IT5210005	Gola del Corno di Catria	S.I.C.	A
IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	S.I.C.	B
IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco)	S.I.C.	A
IT5210008	Valle del Rio Freddo (Monte Cucco)	S.I.C.	A
IT5210009	Monte Cucco (sommità)	S.I.C.	A
IT5210010	Le Gorghe	S.I.C.	A
IT5210011	Torrente Vetorno	S.I.C.	A
IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole	S.I.C.	B
IT5210013	Boschi del Bacino di Gubbio	S.I.C.	B
IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	S.I.C.	A
IT5210015	Valle del Torrente Nese (Umbertide)	S.I.C.	B
IT5210016	Boschi di Castel Rigone	S.I.C.	B
IT5210017	Boschi di Pischiello - Torre Civitella	S.I.C.	B
IT5210018	Lago Trasimeno	S.I.C.	B
IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	S.I.C.	A
IT5210020	Boschi di Ferretto - Bagnolo	S.I.C.	B
IT5210021	Monte Malbe	S.I.C.	B
IT5210022	Fiume Tescio (parte alta)	S.I.C.	B
IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	S.I.C.	B
IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)	S.I.C.	B
IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)	S.I.C.	B
IT5210026	Monti Marzolana - Montali	S.I.C.	B
IT5210027	Monte Subasio (sommità)	S.I.C.	B
IT5210028	Boschi e brughiere di Panicarola	S.I.C.	B
IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)	S.I.C.	B
IT5210030	Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)	S.I.C.	B
IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	S.I.C.	A
IT5210032	Piani di Annifo - Arvello	S.I.C.	A
IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)	S.I.C.	B
IT5210034	Palude di Colfiorito	S.I.C.	A
IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)	S.I.C.	B



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Rete Natura 2000 – 2/3

CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO	CLASSE
IT5210036	Piano di Ricciano	S.I.C.	A
IT5210037	Selva di Cupigliolo	S.I.C.	A
IT5210038	Sasso di Pale	S.I.C.	A
IT5210039	Fiume Timia (Bevagna - Cannara)	S.I.C.	B
IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore	S.I.C.	B
IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)	S.I.C.	B
IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno)	S.I.C.	B
IT5210043	Sorgiva dell'Aiso	S.I.C.	B
IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	S.I.C.	A
IT5210045	Fiume Vigi	S.I.C.	B
IT5210046	Valnerina	S.I.C.	B
IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)	S.I.C.	A
IT5210048	Valle di Campiano (Preci)	S.I.C.	B
IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)	S.I.C.	B
IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)	S.I.C.	A
IT5210053	Fiume e Fonti del Clitunno	S.I.C.	B
IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)	S.I.C.	B
IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli	S.I.C.	A
IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro	S.I.C.	A
IT5210057	Fosso di Camposolo	S.I.C.	A
IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine	S.I.C.	A
IT5210059	Marcite di Norcia	S.I.C.	B
IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)	S.I.C.	B
IT5210061	Torrente Naia	S.I.C.	B
IT5210062	Monte Maggio (sommità)	S.I.C.	A
IT5210063	Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)	S.I.C.	A
IT5210064	Monteluco di Spoleto	S.I.C.	A
IT5210065	Roccaporena - Monte della Sassa	S.I.C.	A
IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)	S.I.C.	A
IT5210067	Monti Pizzuto - Alvagnano	S.I.C.	A
IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)	S.I.C.	A
IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)	S.I.C.	A
IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	S.I.C.	B
IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	S.I.C.	A
IT5210074	Poggio Pantano (Scheggia)	S.I.C.	A
IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	S.I.C.	B
IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)	S.I.C.	A




Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Rete Natura 2000 – 3/3



CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO	CLASSE
IT5210077	Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)	S.I.C.	B
IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	S.I.C.	B
IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)	S.I.C.	B
IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)	S.I.C.	B
IT5220002	Selva di Meana (Allerona)	S.I.C.	A
IT5220003	Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)	S.I.C.	A
IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara	S.I.C.	B
IT5220005	Lago di Corbara	S.I.C.	B
IT5220006	Gola del Forello	S.I.C.	B
IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	S.I.C.	B
IT5220008	Monti Amerini	S.I.C.	A
IT5220010	Monte Solenne (Valnerina)	S.I.C.	A
IT5220011	Lago di Alviano	S.I.C.	B
IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)	S.I.C.	B
IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)	S.I.C.	A
IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)	S.I.C.	B
IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)	S.I.C.	B
IT5220016	Monte la Pelosa - Colle Fergiara (Valnerina)	S.I.C.	A
IT5220017	Cascata delle Marmore	S.I.C.	B
IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno	S.I.C.	B
IT5220019	Lago l'Aia (Narni)	S.I.C.	B
IT5220020	Gole di Narni - Stifone	S.I.C.	B
IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)	S.I.C.	A
IT5220022	Lago di San Liberato	S.I.C.	B
IT5220023	Monti San Pancrazio - Oriolo	S.I.C.	A
IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	Z.P.S.	A
IT5210070	Lago Trasimeno	Z.P.S.	A
IT5210072	Palude di Colfiorito	Z.P.S.	A
IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro	Z.P.S.	A
IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)	Z.P.S.	A
IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano	Z.P.S.	A
IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	Z.P.S.	A



**DISCIPLINA REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

ALLEGATO B

CRITERI E CONDIZIONI



Regione Umbria

*(Allegato modificato ed integrato ai sensi
della D.G.R. n. 40 del 23 gennaio 2012)*





Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA CON MODULI AL SUOLO E POTENZA SUPERIORE A 20 KW

DEFINIZIONI

“Aree adiacenti” : zone o aree vicine, che stanno accanto, confinanti con le zone alle quali sono riferite. Non costituiscono elementi di separazione dalle aree adiacenti: la viabilità di accesso/confine, le reti di canalizzazioni con o senza acque fluenti, i corsi d'acqua (rii, fossi, torrenti e fiumi) di modeste dimensioni e comunque di una larghezza tra argini o sponde non superiore a ml. 5, la viabilità secondaria, le infrastrutture così come definite all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m.i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>), e le aree per servizi comprese quelle per distributori/autogrill aderenti alla viabilità.

“Aree di pertinenza”: quelle definite nel R.R. 3/11/2008, n. 9, ovvero quelle aree funzionalmente appartenenti ai manufatti esistenti a cui sono riferite, oggettivamente legate agli stessi a causa della loro funzione accessoria.

CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE

La localizzazione dell'impianto fotovoltaico in adiacenza alle seguenti tipologie di aree compromesse, costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto:

- a) *aree produttive e per servizi* così come individuate dagli strumenti urbanistici;
- b) *aree di pertinenza* così come definite nel R.R. 3/11/2008, n. 9 di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque e aree di cava, anche dismesse, e di giacimento di cava di cui sia stato effettuato il riconoscimento, stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli;
- c) *aree compromesse* dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle reti infrastrutturali ferroviarie e stradali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b), della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m.i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e alle reti elettriche di alta tensione, ovvero alle aree produttive artigianali e industriali e alle aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti e aree di cava, anche dismesse e di giacimento di cava di cui sia stato effettuato il riconoscimento.

Costituisce elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto, la localizzazione dei siti di impianto nelle aree ubicate su versanti collinari/montani ricompresi nei coni visuali,



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

traguardati da insediamenti di valore storico culturale di cui all'art. 29 della L.R. n. 27/2000, centri, borghi storici e relative piazze, da infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n.27 e s.m.i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>), la cui immagine panoramica sia storicizzata e identifichi i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica e da cui sia percepibile distintamente e con contorni netti l'impianto stesso.

Costituisce altresì elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione dei siti di impianto adiacenti a situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio.

CRITERI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE Nelle relazioni di accompagnamento del progetto di realizzazione dell'impianto, al fine di consentire valutazioni ambientali e paesaggistiche e di evidenziare l'esistenza di possibili impatti cumulativi di più impianti tra loro contermini, dovranno essere ricompresi anche i seguenti elementi:

- a. l'individuazione planimetrica su cartografia e su ortofotodigitale in scale adeguate, del sito di imposta dell'impianto e del contesto paesaggistico di riferimento progettuale (CRP) inteso come la porzione di territorio in cui i caratteri paesaggistici, naturalistici e antropici entrano in chiara e nitida relazione visiva con la trasformazione introdotta dalla realizzazione dell'impianto previsto. Il contesto così definito, deve riportare anche i vincoli paesaggistici esistenti ed altri eventuali elementi paesaggistici qualificanti comprensivi di un congruo numero di coni visuali rappresentativi dell'impatto potenziale del progetto nel raggio di almeno km. 2 (due);
- b. uno studio percettivo con un congruo numero di simulazioni fotografiche georeferenziate su ortofoto, inerenti sia l'impianto in progetto, che altri impianti esistenti o già autorizzati, nonché gli elementi paesaggistici presenti e qualificanti all'interno del suddetto contesto paesaggistico di riferimento progettuale (CRP).

Nella progettazione degli impianti si dovrà altresì fare riferimento ai seguenti criteri:

- a) evitare gli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli, specialmente per quelli situati in pendenza e su versanti collinari;
- b) salvaguardare la continuità delle reti di naturalità della Rete Ecologica della Regione Umbria, con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale;
- c) mantenere i tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno quali reti di canalizzazioni, opere storiche di presidio idraulico e ogni relativa infrastruttura (ponti, sostruzioni, gallerie, ecc...), viabilità storica e i segni delle centuriazioni romane e gli elementi del mosaico paesaggistico;
- d) minimizzare le interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

- specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale);
- e) privilegiare l'uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento);
 - f) tener conto, nella realizzazione di eventuali tratti di nuova viabilità necessaria a raggiungere gli impianti, della rete della viabilità storicamente esistente, effettuando opportuni adeguamenti funzionali della stessa, favorendo la flessuosità e limitando l'adozione di tratti rettilinei;
 - g) realizzare le linee elettriche di connessione alla rete degli impianti fotovoltaici preferibilmente in cavo sotterraneo in corrispondenza alle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, ove le soluzioni progettuali lo consentano, tenuto conto dell'assetto della rete elettrica;
 - h) salvaguardare i filari di formazioni lineari esistenti, ovvero provvedere allo loro sostituzione e ripiantumazione in altro sito limitrofo, nella stessa quantità e specie;
 - i) fatto salvo quanto espresso nei criteri generali di localizzazione, realizzare eventuali interventi su versanti o su terreni in pendenza in maniera tale da garantire la stabilità dei suoli, attraverso opportune opere di regimazione idraulico-agraria ricorrendo quando possibile alle tecniche di ingegneria naturalistica, evitando sbancamenti che alterino la morfologia dei luoghi, fatti salvi modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali alla sola posa delle vele, realizzazioni di piste di accesso e di manutenzione;
 - j) conservare i segni rurali ancora presenti sui terreni agricoli quali aie, fontanili, lavatoi, forni, edicole, ecc...;
 - k) organizzare a terra i filari delle vele fotovoltaiche prevedendo idonei spazi o filari "verdi", anche rivegetati, per attenuare la continuità visiva determinata dai pannelli fotovoltaici;
 - l) comporre una disposizione planimetrica delle vele secondo comparti non rigidamente geometrici ma di andamento adatto alla morfologia del luogo, per conseguire forme planimetriche dell'impianto di elevata qualità architettonica inserite nel contesto e nella trama del paesaggio locale;
 - m) prevedere opportune schermature vegetali non secondo schemi rigidi e continui per mitigare l'impatto visivo dell'impianto, utilizzando essenze autoctone con ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto di riferimento progettuale (CRP);
 - n) prevenire per quanto possibile fenomeni di abbagliamento o riverbero delle vele stimando comunque la possibilità di insorgenza del fenomeno in presenza di particolari contesti di installazione (ad esempio: viabilità pubblica, intervisibilità con nuclei abitati).



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE EOLICA DI ALTEZZA SUPERIORE A 8 METRI E POTENZA SUPERIORE A 50 KW

DEFINIZIONI

“impianto eolico”: si considerano impianti eolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 40 metri.

“impianto minieolico”: si considerano impianti minieolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 18 metri e pari o inferiore a 40 metri.

“impianto microeolico”: si considerano impianti microeolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore pari o inferiore a 18 metri.

CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE

Gli impianti di cui alla presente disciplina sono di norma localizzati in siti nei quali l'interferenza visivo-paesaggistica (percezione visiva del paesaggio) è minima, tenuto conto dell'altezza massima degli impianti calcolata in corrispondenza del punto più elevato della superficie spazzata dal rotore o comunque della quota più elevata raggiunta da parti fisse o mobili. Costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto, la localizzazione degli impianti nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) limitazione degli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli o determinino una eccessiva occupazione di suolo libero destinato ad attività agro-silvo-pastorali;
- b) limitazione degli interventi di trasformazione del patrimonio boschivo e conseguentemente degli habitat forestali e dei livelli di biodiversità naturale ad esso connessi;
- c) salvaguardia della continuità naturalità della Rete Ecologica della Regione Umbria, con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale;
- d) mantenimento dei tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura particellare, viabilità secondaria, viabilità storica, centuriazioni romane);
- e) minimizzazione delle interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale).

CRITERI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE

La progettazione degli impianti di cui alla presente disciplina dovrà fare riferimento all'Allegato 4 delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 che contiene gli elementi utili per la corretta redazione degli elaborati progettuali e per il corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio di tali



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

impianti, allegato che si intende qui integralmente recepito.

Dovranno essere rispettati inoltre i seguenti criteri:

- le infrastrutture per il trasporto dell'energia prodotta devono essere interrato ed in ogni caso adiacenti ai tracciati viari esistenti, salvaguardando il naturale andamento planimetrico dei corpi idrici ed evitando le interferenze con i corsi d'acqua e gli ambienti umidi;
- le formazioni arbustive lineari esistenti devono essere salvaguardate a garanzia della tutela della biodiversità, preservando comunque le formazioni arboree ed arbustive autoctone;
- l'intervento deve essere conformato in maniera tale da garantire la stabilità dei suoli in ambiti collinari con la previsione di opere di manutenzione dei versanti e della rete scolante; in ogni caso non devono essere effettuati movimenti di terra che possano pregiudicare la stabilità del terreno.

Assetti viari:

La scelta del sito di installazione non può prescindere da una attenta analisi sulla viabilità preesistente, sia in termini di ampiezza delle strade che in termini di raggi di curvatura delle stesse, pertanto:

- deve essere privilegiato l'uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento); l'eventuale necessità di ampliamento della larghezza e dei raggi di curvatura della viabilità esistente per consentire il passaggio dei mezzi per il trasporto dei macchinari dell'impianto dovrà essere adeguatamente dimostrata;
- eventuali nuovi tratti di viabilità necessaria a raggiungere gli impianti devono tener conto della rete della viabilità storicamente esistente, con opportuni adeguamenti funzionali della stessa;
- i nuovi tratti previsti devono adeguarsi al contesto adottando soluzioni planoaltimetriche aderenti alla morfologia del luogo, privilegiando tratti flessuosi a quelli rettilinei al fine di ricercare la soluzione più consona al contesto paesaggistico interessato.

Assetti morfologici:

Al fine di limitare le alterazioni locali degli assetti superficiali del suolo e la modificazione del bilancio idrico sotterraneo (prime falde) nelle aree interessate dalle fondazioni e in quelle circostanti (qualora interessate da scavi e rilevati eccessivi in zone a forte pendenza per la realizzazione della viabilità e delle piazzole di manovra), è necessario:

- minimizzare, in termini superficiali e temporali, le aree di cantiere, con la previsione di un completo ripristino delle aree occupate temporaneamente;
- ripristinare le aree di cantiere, attraverso il prioritario riuso del materiale proveniente dagli scavi per minimizzare gli effetti di alterazione delle condizioni morfologiche ed idrogeologiche;
- limitare gli sbancamenti per le strade di servizio e le piazzole di manovra, anche con la localizzazione delle torri eoliche in aree con pendenza limitata (di norma inferiore al 25%).



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Assetti ecologico-naturalistici:

I nuovi impianti comportano l'alterazione degli assetti agro-forestali ed il disturbo della fauna selvatica stanziale, pertanto è opportuno:

- prevedere opere di ingegneria naturalistica e ripiantumazioni al fine di ricostituire il manto vegetale originario nelle parti non interessate dalla viabilità e dalle piazzole;
- programmare i lavori tenendo conto dei periodi più delicati della vita degli animali (accoppiamento, nidificazione, ecc.), soprattutto in presenza di specie di particolare pregio;
- assicurare l'accessibilità degli animali a tutto il territorio interessato, compreso quello occupato dalle macchine eoliche;
- adottare macchine con eliche a bassa velocità di rotazione;
- evitare la realizzazione di parchi eolici lungo le rotte migratorie o, in subordine, adottare adeguate distanze tra le macchine, riducendo l'altezza ed il numero delle stesse.

Assetti visuali:

Qualora i nuovi impianti siano localizzati in prossimità di aree paesaggisticamente tutelate o di valore paesaggistico, dovranno essere valutate le specifiche relazioni visuali e percettive tra tali aree ed il sito di impianto, con particolare attenzione alla presenza di eventuali punti panoramici. Le proposte progettuali devono in particolare:

- ridurre la densità degli elementi costituenti il parco eolico;
- prevedere la realizzazione di impianti che, a parità di potenza complessiva, utilizzino un minor numero di elementi di maggiore potenza unitaria;
- utilizzare torri tubolari, da preferire a quelle a traliccio, in cui inserire i trasformatori BT/MT;
- adottare schemi distributivi delle torri eoliche di tipo prevalentemente lineare, in modo tale da sottolineare elementi già presenti sul territorio;
- disporre gli aerogeneratori in modo da non pregiudicare lo skyline dei rilievi collinari e montagnosi e limitandone la visibilità dalle principali vie di comunicazione di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b), della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m.i.;
- evitare un uso intensivo dei siti prescelti tale da generare il cosiddetto "effetto selva";
- gli aerogeneratori devono essere installati su torri tubolari di colore analogo, variabile dal grigio chiaro al bianco neutro, e trattati con vernici antiriflesso;
- valutare prioritariamente gli impatti cumulativi di più impianti tra loro contermini, determinando distanze tra i parchi eolici tali da evitare la intervisibilità;

deve essere previsto il totale annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo delle torri sotto il profilo del suolo per almeno 1 metro.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE IDROELETTRICA

DEFINIZIONI

Impianto idroelettrico: si considerano impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza superiore a 5 ml, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

Mini-impianto idroelettrico: si considerano mini - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza superiore a ml 2 e pari o inferiore a ml 5, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

Micro-impianto idroelettrico: si considerano micro - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza pari o inferiore a ml 2, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE

L'ubicazione dell'opera di sbarramento per la produzione di energia dovrà essere ricercata preferibilmente in corrispondenza di siti fluviali ove sia ricostruibile e documentabile una memoria storica sulla presenza di vecchie briglie o traverse di derivazione o posizionata in tratti del corso d'acqua privi di vegetazione ripariale, ovvero in quelli in cui la stessa è più rada.

CRITERI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE

Al fine di attenuare gli impatti paesaggistici prodotti dalla realizzazione dell'impianto idroelettrico, si dovranno rispettare i seguenti criteri:

- a) le parti meccaniche visibili esternamente e i manufatti fuori terra dovranno essere realizzati con colori che siano in armonia con quelli del contesto paesaggistico del corso d'acqua interessato;
- b) nell'esecuzione delle opere dovranno essere sempre previsti interventi di completo ripristino delle aree manomesse non occupate dall'impianto, comprensivi di rinverdimenti con vegetazione autoctona tipica dei corsi d'acqua;
- c) le opere di contenimento e/o difesa spondale, ove previste e compatibili con le esigenze di stabilità e sicurezza idraulica (preventivamente autorizzate dall'autorità idraulica competente), dovranno essere realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

IMPIANTI IDROELETTRICI

CONDIZIONAMENTI

Nella realizzazione degli impianti, al fine di non pregiudicare il valore paesaggistico - naturalistico e i caratteri di biodiversità dei corsi d'acqua interessati dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i nuovi sbarramenti devono essere realizzati ad una interdistanza minima di km. 5 (cinque), misurata planimetricamente in linea d'aria, salvo diverse valutazioni dell'autorità idraulica competente;
- b) gli sbarramenti non possono essere ubicati all'interno di tratti del corso d'acqua con alveo incassato, morfologicamente determinato da pareti rocciose. Tali sbarramenti possono essere realizzati a monte e a valle di tali tratti purché siano ubicati ad una distanza congrua e comunque non inferiore a m. 50 (cinquanta) dal limite dell'affioramento roccioso;
- c) deve essere garantito il deflusso minimo vitale delle acque stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, per salvaguardare la fauna ittica e la biocenosi a valle dello sbarramento nonché la realizzazione e la manutenzione permanente di idonee strutture di risalita del corso d'acqua per la fauna ittica fluviale;

MINI - IMPIANTI IDROELETTRICI

CONDIZIONAMENTI

Nella realizzazione dei mini-impianti, al fine di non pregiudicare il valore paesaggistico - naturalistico e i caratteri di biodiversità dei corsi d'acqua interessati dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i nuovi sbarramenti devono essere realizzati ad una interdistanza minima di km. 3 (tre), misurata planimetricamente in linea d'aria, salvo diverse valutazioni dell'autorità idraulica competente;
- b) gli sbarramenti non possono essere ubicati all'interno di tratti del corso d'acqua con alveo incassato, morfologicamente determinato da pareti rocciose. Tali sbarramenti possono essere realizzati a monte e a valle di tali tratti purché siano ubicati ad una distanza congrua e comunque non inferiore a m. 50 (cinquanta) dal limite dell'affioramento roccioso;
- c) deve essere garantito il deflusso minimo vitale delle acque stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, per salvaguardare la fauna ittica e la biocenosi a valle dello sbarramento nonché la realizzazione e la manutenzione permanente di idonee strutture di risalita del corso d'acqua per la fauna ittica fluviale;



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

MICRO-IMPIANTI IDROELETTRICI

CONDIZIONAMENTI

Nella realizzazione dei micro-impianti, al fine di non pregiudicare il valore paesaggistico - naturalistico e i caratteri di biodiversità dei corsi d'acqua interessati dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i nuovi sbarramenti devono essere realizzati ad una interdistanza minima di km. 1 (uno), misurata planimetricamente in linea d'aria, salvo diverse valutazioni dell'autorità idraulica competente;
- b) gli sbarramenti non possono essere ubicati all'interno di tratti del corso d'acqua con alveo incassato, morfologicamente determinato da pareti rocciose. Tali sbarramenti possono essere realizzati a monte e a valle di tali tratti purché siano ubicati ad una distanza congrua e comunque non inferiore a m. 50 (cinquanta) dal limite dell'affioramento roccioso;
- c) deve essere garantito il deflusso minimo vitale delle acque stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, per salvaguardare la fauna ittica e la biocenosi a valle dello sbarramento nonché la realizzazione e la manutenzione permanente di idonee strutture di risalita del corso d'acqua per la fauna ittica fluviale.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A BIOMASSE, GAS DERIVANTI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS ESTERNI AGLI EDIFICI E DI POTENZA SUPERIORE A 50kW_e

CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE

Costituiscono elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto, le seguenti tipologie di aree, purché dotate di adeguati spazi esterni adiacenti all'impianto per la raccolta e lo stoccaggio dei materiali da utilizzare:

- a) costruzioni esistenti in aree produttive o agricole;
- b) aree produttive e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici, comprese le attività produttive in ambito agricolo;
- c) aree di pertinenza così come definite nel R.R. 3/11/2008, n. 9 di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, aree di cava e di giacimento di cava già individuate, stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli;
- d) siti industriali dismessi;
- e) aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle aree produttive artigianali e industriali e alle aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti e aree di cava e di giacimento di cava già individuate.

CRITERI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE

Gli impianti per la produzione di energia da biomassa, gas derivanti da processi di depurazione e biogas devono essere sottoposti, in fase progettuale, ad una specifica analisi al fine di individuare e mitigare il prodursi di emissioni odorigene nel corso del ciclo produttivo.

Nella progettazione degli impianti dovrà essere posta particolare attenzione alle aree di pertinenza destinate alla raccolta e/o stoccaggio della biomassa, prevedendo adeguate misure di mitigazione dell'impatto visivo mediante opportuna piantumazione di specie arboree autoctone, secondo una disposizione irregolare e a gruppi, rispettosa della morfologia del luogo interessato.

Nella progettazione degli impianti dovranno essere specificati la tipologia ed il quantitativo annuo impiegati di biomassa, nonché i luoghi e l'estensione delle aree di provenienza della stessa. Inoltre dovrà essere effettuata una stima delle emissioni di sostanze inquinanti e gas serra dovute al trasporto della biomassa dai luoghi di provenienza all'impianto, valutata in termini di kg di CO₂ per tonnellata di biomassa trasportata.

Nel caso di impianti in assetto cogenerativo, in fase di progettazione, si dovranno quantificare l'energia elettrica e termica annualmente prodotte. Inoltre dovranno essere definite le principali caratteristiche relative al sistema di recupero dell'energia termica (quantitativo di energia termica



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

annualmente recuperata, percentuale di essa impiegata per autoconsumo e/o ceduta a terzi, rendimento globale dell'impianto, utenze termiche e relativi fabbisogni energetici, rete di distribuzione alle utenze, ...).

Le opere civili relative a nuovi insediamenti dovranno seguire criteri progettuali legati alla bioedilizia ed architettura sostenibile e, compatibilmente alle esigenze produttive, dovranno essere rispettosi del contesto paesaggistico locale.

CONDIZIONI

Al fine di minimizzare le emissioni di sostanze inquinanti e gas serra associati all'approvvigionamento delle biomasse utilizzate come combustibili per alimentare gli impianti alimentati a biomassa, le emissioni dei mezzi di trasporto non devono superare 6 kg di CO₂ per ciascuna tonnellata di materiale trasportato.

Il soggetto titolare dell'impianto deve provvedere a compilare e conservare un registro dei quantitativi di biomassa in ingresso all'impianto stesso, con indicazione della tipologia di biomassa e dei luoghi di provenienza.

Nel caso di impianti di potenza superiore a 200 kWe, collocati entro un raggio di 1000 metri da edifici esterni al sito produttivo, con destinazione d'uso abitativo o ricettivo, devono essere adottati sistemi di copertura, anche temporanea, delle vasche o siti di stoccaggio idonei a minimizzare la diffusione di sostanze odorigene in atmosfera. La suddetta distanza (raggio) è ridotta della metà nel caso di impianti di potenza pari o inferiore a 200 kWe.

I criteri e le condizioni di cui sopra non si applicano agli impianti esistenti.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE GEOTERMICA


CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE Compatibilmente con l'ubicazione e le caratteristiche delle risorse geotermiche, la localizzazione di impianti geotermoelettrici alimentati da fonte geotermica ad alta e media entalpia di cui al D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 deve essere effettuata, in prossimità o nelle vicinanze di insediamenti civili o produttivi, esistenti o da realizzare, per i quali può essere previsto il soddisfacimento dei fabbisogni di energia termica.

CRITERI PROGETTUALI DI CARATTERE PROGETTAZIONE Gli impianti per la produzione di energia elettrica devono essere progettati con sistemi e tecnologie tali da assicurare la minimizzazione delle emissioni gassose e/o dei rilasci di fluidi geotermici e dimensionati, di potenza tale da assicurare lo sfruttamento del potenziale geotermico senza compromettere nel tempo la capacità di rinnovamento della risorsa, ovvero l'integrità e l'efficienza del serbatoio geotermico.

Nel caso di impianti che prevedano il prelievo di acqua di falda o l'utilizzo di acque di sorgente come fluido termovettore con o senza reimmissione in falda dopo l'uso (circuiti aperti), dovrà essere valutato il rischio connesso all'immissione di acque calde in falda sotterranea o in acque superficiali con particolare riferimento alla tutela dell'habitat fluviale.

CONDIZIONAMENTI Nel caso di impianti che prevedano la reimmissione in falda o il rilascio delle acque prelevate in corsi d'acqua superficiali, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto dovrà contenere


- le temperature minime e massime consentite delle acque reimmesse o rilasciate;
- le caratteristiche chimico-fisiche delle acque reimmesse o rilasciate, tali da essere analoghe a quelle prelevate;
- le caratteristiche batteriologiche delle acque rilasciate, tali da assicurare l'assenza di microorganismi patogeni per l'ambiente e la salute umana.



**DISCIPLINA REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

ALLEGATO C

AREE NON IDONEE



Regione Umbria

*(Allegato modificato ed integrato ai sensi
della D.G.R. n. 40 del 23 gennaio 2012)*





Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA CON MODULI AL SUOLO E POTENZA SUPERIORE A 20 KW

DEFINIZIONI

“Ambito di pertinenza”: l'area di intrusione visiva tra l'impianto da realizzare e l'edificio tutelato, di estensione non inferiore a 500 m dal perimetro dell'edificio stesso.

AREE NON IDONEE

È preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010, di seguito specificate:

a) **aree boscate di cui all'art. 142, comma 1, lett. g, del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i.**

normativa di riferimento: art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

art. 15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e s.m.i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta la soppressione della vegetazione arborea che le norme intendono tutelare;

b) **insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale (art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s.m.i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.**

normativa di riferimento: art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m.i.; art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m.i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta pregiudizio per la salvaguardia del valore estetico, storico e culturale di tali insediamenti, che le norme intendono tutelare;

c) **aree interessate da singolarità geologiche**

normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m.i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta l'alterazione e il degrado di tali ambiti che le norme intendono tutelare;

d) **terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti DOP (ex DOC e DOCG), quando sia comprovata l'esistenza sui lotti interessati dalle previsioni progettuali di una coltivazione di pregio**



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

certificata

normativa di riferimento: D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 62 e D.G.R. n. 1931/2004;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta la soppressione di tali produzioni che le norme intendono salvaguardare;

- e) **parchi nazionali, interregionali e regionali limitatamente alle zone A e B** di cui all'art. 12 della L. 394/91

normativa di riferimento: art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree, che le norme intendono tutelare;

- f) **aree della Rete Natura 2000**

normativa di riferimento: Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE; art. 13 della L.R. n. 27/2000 e s.m.i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori naturalistici e di biodiversità che concorrono a determinare il valore paesaggistico di tali aree e che le norme intendono tutelare;

- g) **“beni paesaggistici” così come definiti all'art.136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.**, già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell'Autorità competente

normativa di riferimento: art.136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e culturali degli ambiti che le norme intendono tutelare;

- h) **zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i.** riconosciute e perimetrare con provvedimento dell'Autorità competente

normativa di riferimento: art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e storico-culturali dell'ambito, che le norme intendono tutelare;

- i) **aree di particolare interesse agricolo** di cui all'art.20 della L.R. 27/2000 (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) fatte salve le eccezioni sottoriportate.

normativa di riferimento: art. 20 della L.R. 27/2000 e s.m.i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica l'alto valore agronomico di tali aree che la norma intende tutelare;

- l) **aree poste a distanza uguale o inferiore a m. 200 dai centri storici e/o zone A così come individuati nel PRG comunale**



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

incompatibilità riscontrate: la realizzazione degli impianti è incompatibile con le esigenze di rispetto paesaggistico di tali ambiti.

Le preclusioni suddette valgono per tutte le tipologie di impianti fotovoltaici fissati al suolo sia con strutture fisse che con strutture mobili (es.: impianti ad inseguimento).

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.

ECCEZIONI

1. Nelle aree di particolare interesse agricolo, la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, è consentita solo ai fini di autoconsumo certificato come desunto dalle fatture del gestore di rete elettrica o nei casi in cui gli stessi impianti vengono realizzati in aree adiacenti a stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli, zone produttive artigianali e industriali, ad aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, aree e giacimenti di cava già individuati, ovvero nei casi in cui gli impianti siano realizzati in aree adiacenti alle fasce di rispetto di infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m.i. e di reti elettriche di alta tensione, fatta salva la verifica dell'effetto cumulo.
In tutti i casi di cui sopra lo sviluppo planimetrico non potrà estendersi trasversalmente oltre ml 100 dalla medesima area adiacente di riferimento.
Nei casi inerenti adiacenze a zone con *estensione areale*, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico proposto non deve superare il 50% della superficie complessiva delle zone ed aree adiacenti a cui si fa riferimento.
Nel caso di aree adiacenti alle *infrastrutture lineari*, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 1 (uno) chilometro l'uno dall'altro.
2. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui all'art.20 della L.R. n. 27/2000 e s.m.i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it>), alla sola impresa agricola è consentita la localizzazione dell'impianto in "pieno campo" di un solo impianto per un ingombro non superiore a 0,5 Ha e non superiore a 1 ha nel caso di aziende con disponibilità di terreni maggiore di 200 ha.
3. Nelle aree Rete Natura 2000 è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici limitatamente ad aree edificate o edificabili come individuate dagli strumenti urbanistici comunali e a condizione che non derivino compromissioni degli elementi costitutivi dei valori naturalistici, avifaunistici o di biodiversità.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE EOLICA DI ALTEZZA SUPERIORE A 8 METRI E POTENZA SUPERIORE A 50 KW

IMPIANTI EOLICI: si considerano impianti eolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 40 metri.

DEFINIZIONI **“Ambito di pertinenza”:** l'area di intrusione visiva tra l'impianto da realizzare e l'edificio tutelato, di estensione non inferiore a 500 m dal perimetro dell'edificio stesso.

AREE NON IDONEE E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee definite secondo i criteri stabiliti all'allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) **insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale**(art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e **ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico** (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s.m.i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e **ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché **ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
normativa di riferimento: art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m.i.; art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m.i.;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica il valore storico, estetico, culturale e tradizionale degli ambiti o emergenze interessate;
- b) **aree interessate da singolarità geologiche**
normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m.i.
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, comporta l'alterazione irreversibile di tali ambiti che le norme intendono tutelare;
- c) **terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti DOP (ex DOC e DOCG), quando sia comprovata l'esistenza sui lotti interessati dalle previsioni progettuali di una coltivazione di pregio certificata**
normativa di riferimento: D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 62 e D.G.R. n. 1931/2004;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

- caratteristiche tipologiche e dimensionali, comporta la soppressione di tali produzioni che le norme intendono salvaguardare;
- d) **parchi nazionali, interregionali e regionali** di cui all'art. 12 della L. 394/91 fatte salve le eccezioni sotto riportate
normativa di riferimento: art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree che le norme intendono tutelare;
- e) **aree della Rete Natura 2000**
normativa di riferimento: Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE; art.13 della L.R. n.27/2000 e s.m.i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>);
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori naturalistici, avifaunistici e di biodiversità che concorrono a determinare il valore paesaggistico di tali aree che le norme intendono tutelare;
- f) **“beni paesaggistici” così come definiti all’art.136** del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell’ Autorità competente
normativa di riferimento: art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell’ Autorità competente;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e culturali degli ambiti che le norme intendono tutelare;
- g) **“beni paesaggistici” così come definiti all’art.142, comma 1, lett. b), g), i), ed m)** del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
normativa di riferimento: art.142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica la conservazione dei valori naturalistici, estetici e tradizionali degli ambiti che le norme intendono tutelare;
- h) **aree di particolare interesse agricolo**
normativa di riferimento: art. 20 della L.R. 27/2000 e s.m.i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>);
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica l’alto valore agronomico di tali aree che la norma intende tutelare;
- i) **aree ad alta esposizione panoramica così come individuate negli strumenti di pianificazione territoriale di area vasta provinciale**
normativa di riferimento: art. 25 della L.R. 27/2000 e s.m.i.; piani territoriali di coordinamento provinciali;



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti contrasta con l'esigenza di salvaguardia delle percezioni visive panoramiche del territorio regionale che concorrono a determinare l'immagine dell'Umbria;

l) Conformemente alle circolari dello Stato Maggiore dell'Aeronautica del 2.12.2010 n. 1000724 e dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) n. 0013259 del 25.02.2010:

A) per quanto attiene gli *aeroporti militari*:

a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di completa inedificabilità*:

- l'area interna alla Zona di Aeroporto (A.T.Z. AERODROME TRAFFIC ZONE come definita nelle pubblicazioni AIP e individuate nelle MIL – AIP edite dal C.I.G.A.);
- le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – TAKE OFF CLIMB SURFACE) e di avvicinamento (APPROACH SURFACE) entrambe come definite nell'Annesso 14 ICAO.

b) esternamente alle zone sopra descritte, ma ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS OUTER HORIZONTAL SURFACE), come individuata dall'annesso 14 ICAO, gli impianti eolici potranno essere autorizzati previa valutazione operativa della Forza Armata e comunque purché di altezza inferiore alla predetta OHS.

B) per quanto attiene gli *aeroporti civili*:

a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di incompatibilità assoluta*:

- aree all'interno della Zona di Traffico dell'Aeroporto (A.T.Z. Aerodrome Traffic Zone come definita nelle pubblicazioni AIP);
- le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – Take Off Climb Surface) e di avvicinamento (Approach Surface) come definite nel R.C.E.A.

b) esternamente alle aree sopra descritte, ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS *Outer Horizontal Surface*), i parchi eolici sono ammessi previa valutazione favorevole espressa dall'ENAC, purché di altezza inferiore al limite della predetta superficie OHS.

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.

ECCEZIONI

1. Nelle aree contigue agli impianti eolici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentita la realizzazione di nuove installazioni anche all'interno delle aree non idonee di cui al precedente punto e comunque fino ad una potenza nominale complessivamente pari a 10 MW.
2. Le infrastrutture ausiliarie di collegamento degli aerogeneratori



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

dell'impianto eolico alla rete elettrica esistente possono attraversare, con cavidotti interrati e previo esperimento delle valutazioni ambientali di legge ove previste, le aree non idonee di cui al precedente punto.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

IMPIANTI MINIEOLICI: si considerano impianti minieolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 18 metri e pari o inferiore a 40 metri.

AREE NON IDONEE E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee così come precedentemente indicate per gli impianti eolici, fatte salve le eccezioni sottoriportate.

ECCEZIONI E' consentita la realizzazione di impianti minieolici nelle aree sotto indicate:

- aree contigue e zone C e D previste dai piani dei parchi regionali, non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs.n. 42/2004;
- aree della Rete Natura 2000, non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs.n. 42/2004, limitatamente alla parte che non presenta elementi costitutivi dei valori naturalistici, avifaunistici o di biodiversità;
- aree di particolare interesse agricolo.

IMPIANTI MICROEOLICI: si considerano impianti microeolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore pari o inferiore a 18 metri.

DEFINIZIONI **"Ambito di pertinenza":** l'area di intrusione visiva tra l'impianto da realizzare e l'edificio tutelato, di estensione non inferiore a 500 m dal perimetro dell'edificio stesso.

AREE NON IDONEE E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17 delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) **insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale**(art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e **ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico** (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s.m.i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e **ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché **ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

normativa di riferimento: art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m.i.; art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m.i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica il valore storico, estetico, culturale e tradizionale degli ambiti o emergenze



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

- interessate;
- b) **aree interessate da singolarità geologiche** di cui all'art.16 della L.R. 27/2000
normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m.i.
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, comporta l'alterazione irreversibile di tali ambiti che le norme intendono tutelare;
- c) Conformemente alle circolari dello Stato Maggiore dell'Aeronautica del 2.12.2010 n. 1000724 e dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) n. 0013259 del 25.02.2010:
- A) per quanto attiene gli *aeroporti militari*:
- a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di completa inedificabilità*:
- l'area interna alla Zona di Aeroporto (A.T.Z. AERODROME TRAFFIC ZONE come definita nelle pubblicazioni AIP e individuate nelle MIL – AIP edite dal C.I.G.A.);
 - le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – TAKE OFF CLIMB SURFACE) e di avvicinamento (APPROACH SURFACE) entrambe come definite nell'Annesso 14 ICAO.
- b) esternamente alle zone sopra descritte, ma ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS OUTER HORIZONTAL SURFACE), come individuata dall'annesso 14 ICAO, gli impianti eolici potranno essere autorizzati previa valutazione operativa della Forza Armata e comunque purché di altezza inferiore alla predetta OHS.
- B) per quanto attiene gli *aeroporti civili*:
- a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di incompatibilità assoluta*:
- aree all'interno della Zona di Traffico dell'Aeroporto (A.T.Z. Aerodrome Traffic Zone come definita nelle pubblicazioni AIP);
 - le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – Take Off Climb Surface) e di avvicinamento (Approach Surface) come definite nel R.C.E.A.
- b) esternamente alle aree sopra descritte, ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS *Outer Horizontal Surface*), i parchi eolici sono ammessi previa valutazione favorevole espressa dall'ENAC, purché di altezza inferiore al limite della predetta superficie OHS.

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE IDROELETTRICA

IMPIANTI IDROELETTRICI: si considerano impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza superiore a 5 ml., misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

AREE NON IDONEE

E' preclusa l'installazione di nuovi impianti idroelettrici nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

a) *tratti dei corsi d'acqua che insistono nelle zone destinate a parco nazionale, interregionale e regionale alla data di entrata in vigore della presente disciplina*

normativa di riferimento: art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di impianti per le loro caratteristiche tipologiche altera il valore naturalistico e paesaggistico dei corsi d'acqua interessati, che le norme intendono tutelare;

b) *aree della Rete Natura 2000, limitatamente a quelle insistenti sul reticolo idrografico che ha origine dai massicci carbonatici e affluisce in sinistra idraulica al fiume Tevere e al fiume Chiascio, e a quelle insistenti sul reticolo idrografico che ha origine dai massicci vulcanici e affluisce in destra idraulica al fiume Paglia*

normativa di riferimento: Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE.; art. 13 della L.R. n. 27/2000 e s.m.i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di impianti per le loro caratteristiche tipologiche altera il valore naturalistico e paesaggistico del corso d'acqua interessato, che le norme intendono tutelare;



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

MINI-IMPIANTI IDROELETTRICI: si considerano mini - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza superiore a ml 2 e pari o inferiore a ml 5, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

AREE NON IDONEE E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee così come precedentemente indicate per gli impianti idroelettrici.

ECCEZIONI Per la realizzazione di impianti in siti in cui preesistano opere, testimoniate dalla attuale presenza residuale di sbarramenti, di opere di presa, mulini, manufatti per alloggiamenti di turbine ecc., non sono applicate le preclusioni relative alle aree non idonee a condizione che non si aumenti il rischio idraulico.

È consentita la realizzazione di mini-impianti idroelettrici nelle aree contigue e zone C e D previste dai piani dei parchi regionali, non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004.

MICRO-IMPIANTI IDROELETTRICI: si considerano micro - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza pari o inferiore a ml 2, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

AREE NON IDONEE Nessuna.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A BIOMASSE, GAS DERIVANTI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS ESTERNI AGLI EDIFICI E DI POTENZA SUPERIORE A 50kW_e

DEFINIZIONI

“Ambito di pertinenza”: l'area di intrusione visiva tra l'impianto da realizzare e l'edificio tutelato, di estensione non inferiore a 500 m dal perimetro dell'edificio stesso.

AREE NON IDONEE

E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) **insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale**(art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e **ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico** (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s.m.i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e **ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché **ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
normativa di riferimento: art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m.i.; art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m.i.;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica il valore storico, estetico, culturale e tradizionale degli ambiti o emergenze interessate;
- b) **aree boscate di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.**
normativa di riferimento: art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e art. 15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e s. m. e i
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comportando la soppressione della vegetazione arborea pregiudica la conservazione del valore e dell'aspetto paesaggistico che le norme intendono tutelare;
- c) **aree interessate da singolarità geologiche**
normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m.i.;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta l'alterazione e il degrado morfologico di tali ambiti che le norme intendono tutelare;
- d) **parchi nazionali, interregionali e regionali limitatamente alle zone A e B di cui all'art. 12 della L. 394/91**
normativa di riferimento: art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree che le norme intendono tutelare;



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

- e) **“beni paesaggistici” così come definiti all’art.136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.**, già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell’ Autorità competente
normativa di riferimento: art.136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell’ Autorità competente;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e culturali degli ambiti che le norme intendono tutelare;
- f) **zone di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004**, riconosciute e perimetrare con provvedimento dell’Autorità competente
normativa di riferimento: art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e storico-culturali dell’ambito che le norme intendono tutelare;
- g) In attesa dell’approvazione del nuovo Piano di Qualità dell’Aria è preclusa l’installazione di nuovi impianti di potenza superiore a 200 kW_e nelle *aree con previsione di concentrazione al suolo* di:
- *PM10 superiori a 8,0 µg/m³*, così come rappresentate nella tavola allegata 1-sub a , nel caso di impianti alimentati da biomasse forestali o oli vegetali, che non siano dotati di sistemi di abbattimento delle polveri indicati nelle M.T.D. per questo tipo di impianti;
 - *NO₂ superiori a 31 µg/m³*, così come rappresentate nella tavola allegata 1-sub b, nel caso di impianti alimentati da biogas, da biomasse forestali o oli vegetali;
- È comunque vietata la realizzazione di nuovi impianti alimentati da biomasse putrescibili o reflui zootecnici, a distanza inferiore di 1500 m da aree residenziali così come individuate dal PRG, ovvero a distanza inferiore a 300 m nel caso di impianti operanti in assetto cogenerativo. Le suddette limitazioni non si applicano agli impianti esistenti da ampliare o potenziare, o a nuovi impianti operanti in assetto cogenerativo da realizzare all’interno di aree produttive così come individuate dal PRG.

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.




Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

ECCEZIONI

All'interno delle aree non idonee di cui alla lett. e) è consentita l'installazione di impianti da realizzare nelle aree contigue a centri aziendali o edifici esistenti a condizione che non siano compromessi gli elementi costitutivi del bene tutelato.

**Regione Umbria**

Giunta Regionale



Direzione Regionale Risorsa Umbra, Federalismo, Risorsse Finanziarie Umane e Strumentali
Servizio Qualità dell'ambiente, gestione rifiuti ed attività estrattiveAllegato 1
1-sub a

Mappa della previsione di concentrazione al suolo di PM10

Legenda

Range di concentrazione al suolo $\mu\text{g}/\text{m}^3$

0.0 - 8.0

 8.0 - 10.0




Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Regionale Risorsa Umbra, Federalismo, Risorse Finanziarie Umane e Strumentali
Servizio Qualità dell'ambiente, gestione rifiuti ed attività estrattive

*Allegato 1
1-sub b*

Mappa della previsione di concentrazione al suolo di NO₂





Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili


IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE GEOTERMICA

AREE NON IDONEE È preclusa l'installazione di impianti geotermoelettrici alimentati da fonte geotermica ad alta e media entalpia di cui al D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 22, nelle **aree di zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque potabili destinate al consumo umano**

normativa di riferimento: art. 94 del d.lgs. 152/2006;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti non è compatibile con la tutela delle acque sotterranee;


ECCEZIONI L'installazione di impianti geotermoelettrici è consentita nelle zone di rispetto nel caso di impianti a ciclo chiuso o che non prevedano reimmissioni di fluidi geotermici in falda o rilasci in corsi d'acqua superficiali.



**DISCIPLINA REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**


ALLEGATO CBIS

**ULTERIORI AREE NON IDONEE RICADENTI NEI TERRITORI DEI
COMUNI DI AMELIA, CASTEL GIORGIO, CASTEL VISCARDO,
CASTIGLIONE DEL LAGO, GUALDO CATTANEO, MASSA
MARTANA, MONTECASTRILLI, ORVIETO, PERUGIA, SPOLETO,
TERNI ED UMBERTIDE**



Regione Umbria

*(Allegato modificato ed integrato ai sensi
della D.G.R. n. 40 del 23 gennaio 2012)*





Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA CON MODULI AL SUOLO E POTENZA SUPERIORE A 20 KW

- AMELIA** Aree ricadenti nelle zone E4 (aree di particolare interesse naturalistico e ambientale).
- CASTEL GIORGIO** La Renana per la parte ricadente nel territorio del Comune di Castel Giorgio.
- CASTEL VISCARDO**
- Zona dell'altopiano dell'Alfina;
 - Zona valliva confinante con il Fiume Paglia (Selva di Meana - Necropoli etrusca delle Caldane, le fonti di Tiberio).
- GUALDO CATTANEO** Aree definite ad "Alta Visibilità" in colore rosso nelle cartografie inviate.
- MASSA MARTANA** Unità di Paesaggio n.1 della Montagna.
- MONTECASTRILLI**
- Porzione di Unità di Paesaggio 3Ma fino al confine comunale (ovvero includendo la piccola porzione di UdP 2Ci);
 - Porzione di Unità di Paesaggio 2Cf ricadente all'interno della zona di particolare interesse floristico-vegetazionale presente intorno al SIC IT5220012 dei Boschi della Farnetta;
 - Porzione di Unità di Paesaggio 2Ce sulla riva sinistra del fosso Campacci e del fosso Bianco.
- ORVIETO**
- Parco Archeologico Ambientale (per le aree non ricomprese all'interno del bene paesaggistico di cui all'art.136 D. LGS. 42/2004);
 - Parco Territoriale del Paglia;
 - Zona di ripopolamento e cattura della "Renana".
- PERUGIA**
- Unità di Paesaggio "1N – Monte Tezio";
 - Unità di Paesaggio "4N – Colline a destra del Tevere";
 - Unità di Paesaggio "6N – Colline del Tezio";
 - Siti Benedettini (già presente);
 - Aree classificate parco campagna urbano (PCU) in corrispondenza dei torrenti Genna e Infernaccio.
- SPOLETO**
- Zone gravate da usi civici (art.142 comma h), Dlgs 42/2004);
 - Siti UNESCO (Colle Ciciano, Monteluco, Colle S.Elia).
- TERNI**
- Zone R di riqualificazione paesaggistica e ambientale R(.):
 - R(C) – zona collinare a nord di Gabelletta che include la zona di Collestaccio;
 - R(D) – zona di Colleluna;
 - R(F) – zona di Collescipoli;
 - R(P) – zone agricole di Piediluco fino a Marmore;
 - R(Q) – zona interessata dal passaggio dell'elettrodotto a 380 KV;
 - R(U) – zona di Maratta Alta "le Sore";
 - Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei (E7).
- UMBERTIDE**
- Aree agricole in evoluzione;
 - Aree agricole di valore ambientale;
 - Aree agricole di pertinenza degli insediamenti storici;
 - Aree di riordino urbanistico e risanamento ambientale;
 - Fasce di salvaguardia dei crinali.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE EOLICA DI ALTEZZA SUPERIORE AD 8 METRI E POTENZA SUPERIORE A 50 KW

CASTEL VISCARDO Zona valliva confinante con il Fiume Paglia (Selva di Meana - Necropoli etrusca delle Caldane, le fonti di Tiberio).

MASSA MARTANA Unità di Paesaggio n.1 della Montagna.

ORVIETO

- Parco Archeologico Ambientale (per le aree non ricomprese all'interno del bene paesaggistico di cui all'art.136 D. LGS. 42/2004);
- Parco Territoriale del Paglia;
- Zona di ripopolamento e cattura della "Renana".

SPOLETO

- Zone gravate da usi civici (art.142 comma h), Dlgs 42/2004);
- Siti UNESCO (Colle Ciciano, Monteluco, Colle S.Elia).

UMBERTIDE

- Aree agricole in evoluzione;
- Aree agricole di valore ambientale;
- Aree agricole di pertinenza degli insediamenti storici;
- Aree di riordino urbanistico e risanamento ambientale;
- Fasce di salvaguardia dei crinali.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A BIOMASSE, GAS DERIVATI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS ESTERNI AGLI EDIFICI E DI POTENZA SUPERIORE A 50 KW_e

- AMELIA** Aree ricadenti nelle zone E4 (aree di particolare interesse naturalistico e ambientale).
- CASTIGLIONE DEL LAGO** Areale territoriale posto al di sopra della curva di livello che segna i 330 m s.l.m.
- ORVIETO**
- Parco Archeologico Ambientale (per le aree non ricomprese all'interno del bene paesaggistico di cui all'art.136 D. LGS. 42/2004);
 - Parco Territoriale del Paglia;
 - Zona di ripopolamento e cattura della "Renana".
- SPOLETO**
- Zone gravate da usi civici (art.142 comma h), Dlgs 42/2004);
 - Siti UNESCO (Colle Ciciano, Monteluco, Colle S.Elia).

Regolamento regionale:

— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Rometti, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta dell'11 luglio 2011, deliberazione n. 759;

— trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 18 luglio 2011, per il successivo iter;

— assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 19 luglio 2011;

— esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 26 luglio 2011, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni;

— approvato in via definitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 29 luglio 2011, con deliberazione n. 904, con le modifiche apportate al testo in conformità alle osservazioni della II Commissione consiliare permanente.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali - Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale - ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 marzo 2011, n. 71.

— Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 31 gennaio 2004, n. 25.

— Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", è pubblicato nella G.U. 18 settembre 2010, n. 219.

Note all'art. 2, commi 1, 4 e 5:

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88.

— Si riporta il testo dell'art. 136, comma 1, lett. b), c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45), modificato ed integrato dai decreti legislativi 26 marzo 2008, n. 63 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84) e 24 marzo 2006, n. 157 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97):

«136.

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

Omissis.

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle dispo-

sizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.».

— Si riporta il testo dell'Allegato 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (si vedano le note all'art. 1):

«Allegato 4

Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio

1. Premessa

Gli impianti eolici, come gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscono un significativo contributo per il raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali, comunitari e internazionali in materia di energia ed ambiente. Inoltre, l'installazione di tali impianti favorisce l'utilizzo di risorse del territorio, promuovendo la crescita economica e contribuendo alla creazione di posti di lavoro, dando impulso allo sviluppo, anche a livello locale, del potenziale di innovazione mediante la promozione di progetti di ricerca e sviluppo.

Nei punti successivi vengono evidenziate modalità dei possibili impatti ambientali e paesaggistici e vengono indicati alcuni criteri di inserimento e misure di mitigazione di cui tener conto, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, fermo restando che la sostenibilità degli impianti dipende da diversi fattori e che luoghi, potenze e tipologie differenti possono presentare criticità sensibilmente diverse. Qualora determinate misure di mitigazione dovessero porsi in conflitto (per esempio: colorazione delle pale per questioni di sicurezza del volo aereo ed esigenze di colorazioni neutre per mitigazione dell'impatto visivo), l'operatore valuterà in sede progettuale quale delle misure prescegliere, salvo che le amministrazioni competenti non indichino diverse misure di mitigazione a seguito della valutazione degli interessi prevalenti.

2. Campo di applicazione

Il presente allegato si applica agli impianti eolici industriali soggetti dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio

L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche.

L'alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotor, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all'elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti, per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre.

L'analisi degli impatti deve essere riferita all'insieme delle opere previste per la funzionalità dell'impianto, considerando che buona parte degli impatti dipende anche dall'ubicazione e dalla disposizione delle macchine.

Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggisti-

co. L'impianto eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio, contribuendo al riconoscimento delle sue specificità attraverso un rapporto coerente con il contesto. In questo senso l'impianto eolico determinerà il progetto di un nuovo paesaggio.

Di seguito vengono da un lato forniti criteri e indicazioni per una corretta analisi finalizzata all'inserimento nel paesaggio, e contestualmente vengono indicate possibili misure per la mitigazione dell'impatto paesaggistico.

Le indicazioni sono riferite in particolare ai campi eolici e agli aerogeneratori in quanto costituiscono gli elementi di più incisiva intrusività.

3.1. Analisi dell'inserimento nel paesaggio

Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione, presupposto indispensabile per l'ottimizzazione delle scelte operate.

Le indicazioni metodologiche generali, riportate in corsivo, fornite dall'allegato tecnico del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 per la redazione della Relazione Paesaggistica, obbligatorie nei casi previsti dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, costituiscono comunque un utile riferimento per una puntuale analisi di qualsiasi contesto e paesaggio, alla luce dei principi della Convenzione europea del Paesaggio.

Pertanto le analisi del territorio dovranno essere effettuate attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista, fatta salva comunque la necessità, successiva al rilascio dell'autorizzazione, della scala di dettaglio ai fini delle verifiche di ottemperanza.

Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo.

Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione.

Si sottolinea l'importanza fondamentale, quale fonte di conoscenza, del sopralluogo che consente il rilievo, geometrico e fotografico, dello stato dei luoghi nei propri aspetti dimensionali, materici e d'uso e che permette l'immediato riscontro delle conoscenze acquisite a tavolino.

Il sopralluogo rappresenta la prima modalità di rapporto con le caratteristiche proprie dei luoghi oggetto di progetto.

Le scale di analisi dovranno essere riferite a cartografie omogenee che costituiranno il supporto cartografico di base su cui riportare gli esiti delle ricognizioni ed indagini e quindi delle analisi effettuate, indicando in ogni elaborato la nuova realizzazione.

Lo stesso per quanto riguarda l'indicazione dei punti di presa, scelti come di seguito indicato, utilizzati per una appropriata ed esaustiva documentazione fotografica dei luoghi così come essi si presentano ante operam e delle simulazioni di come essi si presenteranno post operam. Si raccomanda l'utilizzo degli stessi punti di presa delle immagini in cui saranno effettuate le simulazioni per una reale valutazione degli effetti sul paesaggio prodotti dalle trasformazioni previste.

Tutto ciò premesso l'analisi dell'inserimento nel paesaggio dovrà quantomeno prevedere:

— analisi dei livelli di tutela

Andranno evidenziati i diversi livelli «... operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale;» fornendo «indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

— analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali ed antropiche

Andranno messe in evidenza «... configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascate, masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centurazioni, viabilità storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascate a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica»;

— analisi dell'evoluzione storica del territorio

Andranno, perciò, messi in evidenza: «... la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive, simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche»;

— analisi dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio

Andrà analizzata, a seconda delle sue caratteristiche distributive, di densità e di estensione attraverso la «... rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio. Nel caso di interventi collocati in punti di particolare visibilità (pendio, lungo mare, lungo fiume, ecc.), andrà particolarmente curata la conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone più visibili, documentata con fotografie e andranno studiate soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento».

Facendo riferimento alla documentazione prescritta per la citata Relazione Paesaggistica sono richiesti preferendo dove possibile la planimetria con scala più bassa:

1. planimetria in scala 1:5.000 o 1:10.000 o 1:25.000 o 1:50.000 con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento;

2. cartografia in scala 1:5.000 o 1:10.000 o 1:25.000 o 1:50.000 che evidenzia le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura storica del contesto paesaggistico, il rapporto con le infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali;

3. planimetria in scala 1:2.000 o 1:5.000 o 1:10.000 che riveli nel dettaglio la presenza degli elementi costitutivi del paesaggio nell'area di intervento;

4. simulazioni di progetto.

In particolare dovrà essere curata «... La carta dell'area di influenza visiva degli impianti proposti; la conoscenza dei caratteri paesaggistici dei luoghi secondo le indicazioni del precedente punto 2. Il progetto dovrà mostrare le localizzazioni proposte all'interno della cartografia conoscitiva e simulare l'effetto paesistico, sia dei singoli impianti che dell'insieme formato da gruppi di essi, attraverso la fotografia e lo strumento del rendering, curando in particolare la rappresentazione dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle infrastrutture accessorie all'impianto».

L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti:

a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto;

b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/

2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture;

c) descrizione, rispetto ai punti di vista di cui alle lettere a) e b), dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in:

— ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali dai punti di vista prioritari;

— alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione.

Tale descrizione è accompagnata da una simulazione delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering fotografico che illustri la situazione post operam. Il rendering deve avere, almeno, i seguenti requisiti:

— essere realizzato su immagini reali ad alta definizione;

— essere realizzato in riferimento a punti di vista significativi;

— essere realizzato su immagini realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, ecc.);

— essere realizzato in riferimento a tutti i beni immobili sottoposti alla disciplina del D.Lgs. n. 42/2004 per gli effetti di dichiarazione di notevole interesse e notevole interesse pubblico;

d) verifica, attraverso sezioni-skyline sul territorio interessato, del rapporto tra l'ingombro dell'impianto e le altre emergenze presenti anche al fine di una precisa valutazione del tipo di interferenza visiva sia dal basso che dall'alto, con particolare attenzione allorché tale interferenza riguardi le preesistenze che qualificano e caratterizzano il contesto paesaggistico di appartenenza.

3.2. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) ove possibile, vanno assecondate le geometrie consuete del territorio quali, ad esempio, una linea di costa o un percorso esistente. In tal modo non si frammentano e dividono disegni territoriali consolidati;

b) ove possibile, deve essere considerata la singolarità e diversità di ogni paesaggio, evitando di interrompere un'unità storica riconosciuta;

c) la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;

d) potrà essere previsto l'interramento dei cavidotti a media e bassa tensione, propri dell'impianto e del collegamento alla rete elettrica;

e) si dovrà esaminare l'effetto visivo provocato da un'alta densità di aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi eolici adiacenti; tale effetto deve essere in particolare esaminato e attenuato rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d), del Codice, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore;

f) utilizzare soluzioni cromatiche neutre e di vernici antiriflettenti, qualora disponibili;

g) ove necessarie, le segnalazioni per ragioni di sicurezza del volo a bassa quota, siano limitate alle macchine più esposte (per esempio quelle terminali del campo eolico o quelle più in alto), se ciò è compatibile con le normative in materie di sicurezza;

h) prevedere l'assenza di cabine di trasformazione a base palo (fatta eccezione per le cabine di smistamento del parco eolico), utilizzando tubolari al fine di evitare zone cementate che possono invece essere sostituite da prato, erba, ecc.;

i) preferire gruppi omogenei di turbine piuttosto che macchine individuali disseminate sul territorio perché più facilmente percepibili come un insieme nuovo;

j) in aree fortemente urbanizzate, può essere opportuno prendere in considerazione luoghi in cui sono già presenti grandi infrastrutture (linee elettriche, autostrade, insediamenti industriali, ecc.) quale idonea ubicazione del nuovo impianto: la frammistione delle macchine eoliche ad impianti di altra natura ne limita l'impatto visivo;

k) la scelta del luogo di ubicazione di un nuovo impianto eolico deve tener conto anche dell'eventuale preesistenza di altri impianti eolici sullo stesso territorio. In questo caso va, infatti, studiato il rapporto tra macchine vecchie e nuove rispetto alle loro forme, dimensioni e colori;

l) nella scelta dell'ubicazione di un impianto considerata, compatibilmente con i vincoli di carattere tecnico e produttivo, la distanza da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione da cui l'impianto può essere percepito. Al diminuire di tale distanza è certamente maggiore l'impatto visivo delle macchine eoliche;

m) sarebbe opportuno inserire le macchine in modo da evitare l'effetto di eccessivo affollamento da significativi punti visuali; tale riduzione si può anche ottenere aumentando, a parità di potenza complessiva, la potenza unitaria delle macchine e quindi la loro dimensione, riducendone contestualmente il numero. Le dimensioni e la densità, dunque, dovranno essere commisurate alla scala dimensionale del sito;

n) una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;

o) la valutazione degli effetti sul paesaggio di un impianto eolico deve considerare le variazioni legate alle scelte di colore delle macchine da installare. Sebbene norme aeronautiche ed esigenze di mitigazione degli impatti sull'avifauna pongano dei limiti entro cui operare, non mancano utili sperimentazioni per un uso del colore che contribuisca alla creazione di un progetto di paesaggio;

p) ove non sussistano controindicazioni di carattere archeologico sarà preferibile interrare le linee elettriche di collegamento alla RTN e ridurle al minimo numero possibile dove siano presenti più impianti eolici. La riduzione al minimo di tutte le costruzioni e le strutture accessorie favorirà la percezione del parco eolico come unità. E' importante, infine, pavimentare le strade di servizio con rivestimenti permeabili.

4. Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione è riconducibile unicamente al danneggiamento e/o alla eliminazione diretta di habitat e specie floristiche.

Sulla fauna (in particolare avifauna e mammiferi chiroterri) sono possibili, invece, impatti di tipo diretto (ad es. dovuti alla collisione degli animali con parti dell'impianto) o indiretto (dovuti ad es. alla modificazione o perdita di siti alimentari e riproduttivi).

Agli impatti su flora e fauna possono inoltre essere legate conseguenze generali sugli ecosistemi.

Queste tipologie di impatti sono presenti sia in fase di costruzione dell'impianto eolico, che nella successiva fase di esercizio.

Di seguito vengono indicate, dunque, le informazioni che dovrebbero essere inserite nello Studio di Impatto Ambientale, qualora previsto, al fine di valutare tali impatti.

4.1. Analisi dell'impatto su vegetazione e flora

La descrizione dello stato iniziale dei luoghi dovrà generalmente comprendere:

— Analisi vegetazionale e floristica sul sito e sull'area vasta ed individuazione degli habitat delle specie di flora di pregio naturalistico (specie elencate in: normative regionali, Libro Rosso delle piante d'Italia, Liste rosse regionali, IUCN, Direttive comunitarie).

Analisi degli impatti

— Devono essere valutate e minimizzate le modifiche che si verificano su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere (costruzione di nuove strade di servizio e delle fondazioni per gli aerogeneratori; interrimento della rete elettrica, traffico di veicoli pesanti per il trasporto di materiali e componenti per la costruzione dell'impianto, ecc.).

— Deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto.

4.2. Analisi dell'impatto sulla fauna

L'analisi dello stato iniziale dei luoghi dovrà generalmente comprendere:

— Analisi faunistica sulle principali specie presenti nell'area di intervento e nell'area circostante, con particolare riferimento alle specie di pregio (IUCN, Convenzioni internazionali, Direttive comunitarie, Liste rosse regionali e nazionali, normative regionali).

— Individuazione cartografica dei Siti Natura 2000, delle aree naturali protette e delle zone umide, di aree di importanza faunistica quali siti di riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione, con particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione e di caccia dei rapaci, corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria e dei grossi mammiferi; grotte utilizzate da popolazioni di chiroterri; l'individuazione deve essere supportata da effettivi e documentabili studi di settore reperibili presso le pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, università, ecc.

— Analisi del flusso aerodinamico perturbato al fine di valutare la possibile interazione con l'avifauna.

Analisi degli impatti

— Deve essere effettuata l'analisi degli impatti distintamente sulle specie più sensibili e su quelle di pregio (in particolare sull'avifauna e sui chiroterri), valutando i seguenti fattori: modificazione dell'habitat, probabilità di decessi per collisione, variazione della densità di popolazione.

4.3. Analisi dell'impatto sugli ecosistemi

L'analisi dello stato iniziale dei luoghi dovrebbe generalmente comprendere:

— L'individuazione delle principali unità ecosistemiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;

— L'analisi qualitativa della struttura degli ecosistemi che metta in evidenza la funzione delle singole unità ecosistemiche. Devono essere descritte le componenti abiotiche e biotiche delle principali unità ecosistemiche, di ciascuna unità ecosistemica, e la loro dinamica con particolare riferimento alla relazione fra i vari popolamenti faunistici e al ruolo svolto dalle catene alimentari.

Analisi degli impatti

— È opportuno valutare i possibili impatti sulle unità ecosistemiche di particolare rilievo (boschi, corsi d'acqua, zone umide, praterie primarie, ecc.).

4.4. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) minimizzazione delle modifiche dell'habitat in fase di cantiere e di esercizio;

b) contenimento dei tempi di costruzione;

c) utilizzo ridotto delle nuove strade realizzate a servizio degli impianti (chiusura al pubblico passaggio ad esclusione dei proprietari) ed utilizzo esclusivamente per le attività di manutenzione degli stessi;

d) utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;

e) ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase di esercizio (piste, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali). Dove non è più possibile il ripristino, è necessario avviare un piano di recupero ambientale con interventi tesi a favorire la ripresa spontanea della vegetazione autoctona;

f) utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;

g) inserimento di eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;

h) interrimento o isolamento per il trasporto dell'energia sulle linee elettriche a bassa e media tensione, mentre per quelle ad alta tensione potranno essere previste spirali o sfere colorate;

i) durante la fase di cantiere dovranno essere impiegati

tutti gli accorgimenti tecnici possibili per ridurre il più possibile la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.

5. Germofologia e territorio

5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche

Nel caso in cui l'impianto sia progettato in un'area con rete viaria scarsa o inesistente, oppure la conformazione orografica presenti forti acclività, devono essere valutate e ponderate le diverse opzioni per la realizzazione di nuove strade o l'adeguamento di quelle esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto.

Andrà valutata con attenzione l'ubicazione delle torri in prossimità di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) elaborati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modificazioni.

Andranno valutate le modalità di ubicazione degli impianti e delle opere connesse, in prossimità di compluvi e torrenti montani e nei pressi di morfostutture carsiche quali doline e inghiottitoi.

In ogni caso, le informazioni seguenti andranno generalmente fornite, con riferimento a un'area sufficientemente grande da consentire un corretto inquadramento dell'intervento:

1. localizzazione delle pale o dei tralicci;
2. la viabilità esistente;
3. i tratti di strade esistenti da adeguare;
4. le strade da realizzare;
5. il tracciato del collegamento alla rete elettrica nazionale;
6. la rete elettrica esistente;
7. le cabine da realizzare.

Il progetto preliminare o definitivo delle strade di accesso all'impianto deve essere corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo; ove l'acclività è elevata, dovranno essere elaborate sezioni specifiche da cui risulti possibile evidenziare le modificazioni che saranno apportate in quella sede. Tali sezioni, accompagnate da una simulazione fotografica, dovranno essere riportate nello studio di impatto ambientale.

Il progetto statico, da presentare prima del rilascio finale dell'autorizzazione, dovrà includere:

— le caratteristiche costruttive delle fondazioni in cemento armato degli aerogeneratori;

— le caratteristiche geotecniche del terreno secondo la relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 554/1999.

5.2. Analisi della fase di cantiere

Dovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto, privilegiando l'utilizzo di strade esistenti ed evitando la realizzazione di modifiche ai tracciati, compatibilmente con le varianti necessarie al passaggio dei mezzi pesanti e trasporti speciali.

Dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti i componenti dell'impianto ed i relativi mezzi di trasporto, tra cui saranno tendenzialmente da privilegiare quelli che consentono un accesso al cantiere con interventi minimali alla viabilità esistente.

Nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente individuati, preferendo quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto.

Dovrà essere predisposto un sistema di canalizzazione delle acque di dilavamento delle aree di cantiere che consenta la raccolta delle acque di qualsiasi origine (meteoriche o provenienti dalle lavorazioni) per il successivo convogliamento al recettore finale, previo eventuale trattamento necessario ad assicurare il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

È opportuno prevedere, al termine dei lavori, una fase di ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette

te a movimento di terra, ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.

5.3. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m;

b) minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore;

c) è opportuno realizzare il cantiere per occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e che interessi preferibilmente, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati (questa frase è in netto contrasto con quanto detto in precedenza sul preferire aerogeneratori con taglie maggiori, infatti a maggiore dimensione delle macchine corrisponde necessariamente un'area di cantiere maggiore);

d) utilizzo dei percorsi di accesso presenti se tecnicamente possibile ed adeguamento dei nuovi eventualmente necessari alle tipologie esistenti;

e) contenimento dei tempi di costruzione;

f) deve essere posta attenzione alla stabilità dei pendii evitando pendenze in cui si possono innescare fenomeni di erosione. Nel caso di pendenze superiori al 20% si dovrà dimostrare che la realizzazione di impianti eolici non produrrà ulteriori processi di erosione e fenomeni di dissesto idrogeologico;

g) gli sbancamenti e i riporti di terreno dovranno essere i più contenuti possibile;

h) deve essere data preferenza agli elettrodotti di collegamento alla rete elettrica aerei qualora l'interramento sia insostenibile da un punto di vista ambientale, geologico o archeologico.

6. Interferenze sonore ed elettromagnetiche

6.1. Analisi delle sorgenti sonore

Il rumore emesso dagli impianti eolici deriva dalla interazione della vena fluida con le pale del rotore in movimento e dipende dalla tecnologia adottata per le pale e dai materiali isolanti utilizzati.

La distanza più opportuna tra i potenziali corpi ricettori ed il parco eolico dipende dalla topografia locale, dal rumore di fondo esistente, nonché dalla taglia del progetto da realizzare. Anche se studi hanno dimostrato che a poche centinaia di metri il rumore emesso dalle turbine eoliche è sostanzialmente poco distinguibile dal rumore di fondo e che all'aumentare del vento si incrementa anche il rumore di fondo, mascherando così quello emesso dalle macchine, risulta comunque opportuno effettuare rilevamenti fonometrici al fine di verificare l'osservanza dei limiti indicati nel D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e il rispetto di quanto previsto dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. n. 447/1995 con particolare riferimento ai ricettori sensibili.

È opportuno eseguire i rilevamenti prima della realizzazione dell'impianto per accertare il livello di rumore di fondo e, successivamente, effettuare una previsione dell'alterazione del clima acustico prodotta dall'impianto, anche al fine di adottare possibili misure di mitigazione dell'impatto sonoro, dirette o indirette, qualora siano riscontrati livelli di rumorosità ambientale non compatibili con la zonizzazione acustica comunale, con particolare riferimento ai ricettori sensibili.

6.2. Analisi delle interferenze elettromagnetiche ed interferenze sulle telecomunicazioni

L'interferenza elettromagnetica causata dagli impianti eolici è molto ridotta nei casi in cui il trasporto dell'energia prodotta avviene tramite l'utilizzo di linee di trasmissione esistenti. Diverso è il caso in cui le linee elettriche siano appositamente progettate e costruite, per il quale, qualora si trattasse di linee AT, a completamento dell'eventuale studio di impatto ambientale, dovrà essere allegata una relazione tecnica di calcolo del campo elettrico e del campo di indu-

zione magnetica (corredata dai rispettivi diagrammi) che metta in luce il rispetto dei limiti della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dei relativi decreti attuativi.

In relazione al tratto della centrale in media tensione (MT), la relazione dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di qualità del campo elettrico e del campo d'induzione magnetica, indicati dalla normativa in vigore, presso tutti i punti potenzialmente sensibili lungo il percorso del cavidotto.

Gli aerogeneratori possono anche essere fonte di interferenza elettromagnetica a causa della riflessione e della diffusione delle onde radio che investono la struttura, ovvero possono influenzare le caratteristiche di propagazione delle telecomunicazioni (come qualsiasi ostacolo) e la forma del segnale ricevuto con eventuale alterazione dell'informazione. Dovrà quindi essere valutata la possibile interferenza.

6.3. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) utilizzo di generatori a bassa velocità e con profili alari ottimizzati per ridurre l'impatto sonoro;

b) previsione di una adeguata distanza degli aerogeneratori dalla sorgente del segnale di radioservizio al fine di rendere l'interferenza irrilevante;

c) utilizzo, laddove possibile, di linee di trasmissione esistenti;

d) far confluire le linee ad Alta Tensione in un unico elettrodotto di collegamento, qualora sia tecnicamente possibile e se la distanza del parco eolico dalla rete di trasmissione nazionale lo consenta;

e) utilizzare, laddove possibile, linee interrato con una profondità minima di 1 m, protette e accessibili nei punti di giunzione ed opportunamente segnalate;

f) posizionare, dove possibile, il trasformatore all'interno della torre.

7. Incidenti

7.1. Analisi dei possibili incidenti

È opportuno prendere in esame l'idoneità delle caratteristiche delle macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. In tal senso:

— andrebbe fornita opportuna documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori secondo le norme IEC 61400;

— andrebbe valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentate.

Deve essere assicurata la protezione dell'aerogeneratore in caso di incendio sia in fase di cantiere che di esercizio anche con l'utilizzo di dispositivi portatili (estintori).

Andrà assicurato un adeguato trattamento e smaltimento degli olii derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati).

7.2. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.

8. Impatti specifici, nel caso di particolari ubicazioni

Qualora nelle prossimità del sito oggetto dell'installazione siano presenti particolari strutture quali aeroporti, apparati di assistenza alla navigazione aerea, ponti radio di interesse pubblico, devono essere adottate soluzioni progettuali atte a evitare ogni interferenza che arrechi pregiudizio al funzionamento delle strutture stesse.

9. Termine della vita utile dell'impianto e dismissione

Al termine della vita utile dell'impianto si deve procedere alla dismissione dello stesso e ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario (interventi di riforestazione e

afforestazione, ecc.); a tale riguardo il proponente fornirà garanzia della effettiva dismissione e del ripristino del sito con le modalità indicate al paragrafo 5.3, lettera g).

Oltre a fornire le suddette garanzie per la reale dismissione degli impianti, il progetto di ripristino dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il profilo del suolo per almeno 1 m;
- rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
- obbligo di comunicazione, a tutti i soggetti pubblici interessati.

Qualora l'impianto risulti non operativo da più di 12 mesi, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovrà provvedere alla sua dismissione nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 ottobre 1997, n. 248.

— La direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, recante "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", è pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206.

— La direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, recante "Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici", è pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103.

Note all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 6

Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.

2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.

3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa

attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto.

10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.

11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della

comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (si vedano le note all'art. 1), modificato e integrato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88), dalle leggi 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300) e 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. alla G.U. 31 luglio 2009, n. 176) e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (in S.O. alla G.U. 28 marzo 2011, n. 71):

«12.

Razionalizzazione e semplificazione
delle procedure autorizzative.

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di

cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

8. [Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991].

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.».

— Il testo dell'art. 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante "Norme per l'attività edilizia" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), modificato e integrato dalle leggi regionali 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47) e 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), è il seguente:

«Art. 7 bis

Prima attuazione del Piano energetico regionale.

1. In attuazione del Piano energetico regionale approvato con Delib.C.R. 21 luglio 2004, n. 402 gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all'art. 7.

2. L'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è delegata alla Provincia competente per territorio. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003.».

— Per il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 4, commi 3 e 4:

— Si riporta il testo dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (si vedano le note all'art. 1):

«Allegato 2

Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003, l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.

2. Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee-guida, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente;

b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;

c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004, le misure compensative sono solo «eventuali», e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;

e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004;

f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;

g) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'allegato 4, costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;

h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.».

— Si riporta il testo del punto 13.1, lett. j) dell'Allegato al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (si vedano le note all'art. 1):

«Allegato

Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi

Omissis.

13. Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica

13.1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, fermo restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3, è corredata da:

Omissis.

j) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;

Omissis.».

Nota all'art. 5, comma 2:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 11

Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

5. Sono abrogati:

a) l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) l'articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

6. Nei piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui all'allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria relativi a materiale particolato (PM 10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.»

Nota all'art. 11, commi 2 e 3:

— Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 44

Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costru-

zione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata:

a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;

b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.

2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.

3. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti locali.»

Nota all'art. 12, comma 3:

— Per il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 si vedano le note all'art. 1.

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

MODULARIO
S.R.B.A.C.

0763 341250

MOD. 7

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA
PERUGIA**

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.3, recante disposizioni transitorie e finali;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004, recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico così come modificato dal decreto Dirigenziale 28 febbraio 2005, e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005 recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro;

Visto il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali";

Vista la nota del Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali, prot. 19000 6 settembre 2007, con la quale si comunica che è stato conferito all'Arch. Francesco Scoppola l'incarico di funzione dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. DFP-0004092 del 24 gennaio 2008 dell'avvenuta sottoscrizione del decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria all'Arch. Francesco Scoppola;

Considerato il contenuto del Decreto Dirigenziale del 20 ottobre 2005 con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, era stata delegata in via continuativa ai Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici la funzione della verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice, in base alle competenze ed attribuzioni di funzioni in base all'abrogato D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173;

Vista la nota la nota del 16/10/2009 ricevuta il 27/10/2009 con la quale l'Ente Comune di Orvieto ha chiesto la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice per l'immobile appresso descritto;

Visto il parere della Soprintendenza per i BAP dell'Umbria, trasmesso con nota prot. 1625/Cl.34.07.01 del 25.01.2010, acquisito agli atti d'ufficio con prot. N. 725/34.07.01/3 del 28.01.2010;

Ritenuto che l'immobile

Denominato
provincia di
comune di
sito in

complesso di Montiolo
TERNI
CASTEL GIORGIO
via di montiolo n. sn; CASTEL GIORGIO

Distinto al C.T. / C.F. al

foglio	41	particella	11 C.F.	subalterno	1 C.F.
foglio	41	particella	11 C.F.	subalterno	2 C.F.
foglio	41	particella	7 C.T.		



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA
PERUGIA
IL DIRETTORE REGIONALE

Confinante con
foglio 41 particella 83 C.T.
altro elemento: strada comunale Castel Giorgio Bolsena,
come dalla allegata planimetria catastale;

presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata. Complesso edilizio derivato da trasformazioni della seconda metà del sec. XIX con caratteristiche costruttive neomedievali ed elementi distintivi tipici di un castello. L'edificio presenta interesse culturale per la conformazione architettonica e per l'importanza che assume nel contesto paesaggistico.

DECRETA

il bene denominato complesso di Montuolo, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse (culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42. Complesso edilizio derivato da trasformazioni della seconda metà del sec. XIX con caratteristiche costruttive neomedievali ed elementi distintivi tipici di un castello. L'edificio presenta interesse culturale per la conformazione architettonica e per l'importanza che assume nel contesto paesaggistico e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storico artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio pubblicità immobiliare dalla competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del Codice.


Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data.

1 MAR 2010

IL DIRETTORE REGIONALE

(Arch. Francesco Scoppola)



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA - PERUGIA

IL DIRETTORE REGIONALE


VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 e s.m.i.;
VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1 comma2;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 26.11.2007 n. 233;
VISTO il D.P.R. 2.7.2009 N. 91 recante "Riorganizzazione del Ministero e organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero per i Beni e le attività Culturali";
VISTA la comunicazione del 26 marzo 2013 prot. n. 3046 con cui la competente Soprintendenza di settore ha avviato il procedimento diretto a sottoporre a tutela i beni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i. e artt. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 42/2004;
VISTA la proposta di vincolo del 28 giugno 2013 prot. N. 6391 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria;
VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dalla competente Soprintendenza di settore;
RITENUTO che i 6 reperti archeologici dettagliatamente descritti nell'elenco allegato, collocati a scopo ornamentale nel paramento murario esterno del castello di Montiola nel comune di Castel Giorgio, di proprietà comunale e sotto l'amministrazione della Fondazione per il Museo C. Faina di Orvieto, presentano interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) del citato decreto legislativo 42/04 per i motivi contenuti nella relazione storico-archeologica allegata;
VISTI gli artt. 10, 13, 14 e 15 del citato decreto lgs. n. 42/2004;

DECRETA

i 6 reperti archeologici di cui alle premesse, illustrati nella unita relazione storico- archeologica e dettagliatamente descritti nella unita relazione storico- archeologica, sono dichiarati di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) del citato decreto legislativo 42/04, e vengono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto. L'unita relazione storico-archeologica e l'unito elenco allegato fanno parte integrante del presente decreto, che sarà notificato in via amministrativa, a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria, ai destinatari, individuati nella relata di notifica, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 42/2004. Il provvedimento avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. La notifica del presente decreto non costituisce titolo di legittimazione del diritto di proprietà. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso: a) amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla notifica della presente dichiarazione ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. N. 42/2004; b) giurisdizionale avanti il TAR competente, a norma del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Perugia,

11 LUG. 2013

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Francesco Scoppola



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA
Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria

RELAZIONE

CASTEL GIORGIO (TR). Castello di Montiola. Reperti archeologici.

Il castello, circondato da un parco con piante secolari, è situato in una zona non molto distante dal centro storico di Castel Giorgio e fa parte del patrimonio comunale.

Le prime notizie del sito risalgono alla fine del Settecento quando il podere Montiola apparteneva alla famiglia Gualtiero ed il castello aveva una pianta a C come risulta dal Catasto Gregoriano del 1819-1821 mentre, nell'aggiornamento catastale del 1912, la pianta risulta ad L e coincide quasi perfettamente con l'attuale. Si può, quindi, dedurre che in questo arco di tempo, ad eccezione della torre, l'edificio fu demolito e ricostruito. Se si considera, inoltre, che il complesso fu acquistato dalla famiglia Faina dopo il 1830, si può affermare che i lavori di rifacimento furono effettuati nella seconda metà del XIX sec..

Il massiccio intervento di "restauro in stile", testimoniato anche dalla notevole differenza della muratura a confronto con quella preesistente della torre, rispecchia la cultura dell'epoca che prediligeva le copie di architetture medievali con ampio riuso di materiale archeologico proveniente dai sempre più numerosi scavi locali.

In particolare, sono attualmente visibili, fissati nel paramento murario del castello durante il rifacimento ottocentesco, un frammento di urna con lesena, capitello e fascio littorio (n. 1), tre cornici modanate (nn. 2, 3, 4) e due mensole, ricavate in epoca moderna da un capitello a soà e da un frammento di trabeazione (nn. 5, 6), di produzione della prima età imperiale in ambito orvietano.

I reperti sono, comunque, di notevole valore archeologico e d'importanza storica locale.

Si ritiene, pertanto, opportuno che ne sia dichiarato l'interesse particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004, per assicurarne la conservazione, anche in previsione di futuri lavori di manutenzione e restauro dell'edificio.

Perugia, 26 MAR. 2013

IL FUNZIONARIO ARCHEOLOGO

(Clarita Natalini)

Visto: IL SOPRINTENDENTE


(Mario Pagano)

JCN

11 LUG 2013



DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Francesco Scoppola)



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA

Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria

ELENCO

CASTEL GIORGIO (TR). Castello di Montiola. Reperti archeologici.

- 1) Cassa di urna in travertino. Rimane solo la parte frontale del lato destro: lesena con capitello ornato da foglie stilizzate con lobi arrotondati dalle quali nascono due steli con fiori a quattro petali e bottone a rilievo. Lesena e capitello incorniciano la fronte dell'urna che reca al centro un fascio littorio. Produzione della prima età augustea. Dig. 09/470. N. cat. gen. 10/00084283.
- 2) Cornice modanata in travertino. Si articola con gola, tondino, listello con sottostante dentello su fondo cassettonato con due riquadri a listelli. Produzione di età imperiale. Dig. 09/460. N. cat. gen. 10/00084284.
- 3) Cornice modanata in travertino. Si articola con gola, tondino, listello con sottostante motivo a due dentelli su fondo cassettonato con un riquadro a listelli. Produzione di età imperiale. Dig. 09/461. N. cat. gen. 10/00084285.
- 4) Cornice modanata in travertino. Si articola in *cyma recta*, filetto, tondino, filetto, cavetto. Produzione di età imperiale. Dig. 09/464. N. cat. gen. 10/00084286.
- 5) Capitello a sofà in travertino. Decorato da foglie stilizzate con lobi arrotondati ai lati. Stonato lateralmente, ad uso mensola, in epoca moderna. Dig. 09/465. N. cat. gen. 10/00084287.
- 6) Cornice modanata in travertino. Si articola in *cyma recta*, tre filetti e cavetto. Originariamente pertinente ad una trabeazione di età imperiale, è stata stondata lateralmente, ad uso mensola, in epoca moderna. Dig. 09/476. N. cat. gen. 10/00084288.

Perugia, 26 MAR. 2013

IL FUNZIONARIO ARCHEOLOGO

(Clarita Natalini)

Visto: IL SOPRINTENDENTE
(Mario Pagano)



11 LUG. 2013

IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Francesco Scoppola)



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'UMBRIA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: "*Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" a norma dell'art. 16, co. 4 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a norma dell'art. 1, co. 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, recante "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*";

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*";

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante: "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il D.S.G. del 12.06.2020 del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo – Segretariato Generale, con il quale ai sensi dell'art. 19, co. 5 del d.lgs. del 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. viene conferito al dott. Leonardo Nardella l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione ad interim del Segretariato regionale del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo per l'Umbria:

VISTO il D.S.R. n. 21 del 08.07.2020 in cui si attesta l'istituzione della Commissione regionale per il patrimonio culturale per l'Umbria presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Umbria, con le funzioni attribuite dall'art. 47, co. 4 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTO il D.D.R. del 01.03.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con il quale è stato sottoposto a tutela il bene denominato "Complesso di Montiolò" in provincia di Terni, comune di Castel Giorgio, via di Montiolò s.n.c., Montiolò, distinto al C.T./C.F. fg. 41 p.lla 11 sub 1 e 2 C.F. e fg. 41 p.lla 7 C.T.;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'UMBRIA

VISTA l'istanza di permuta e contestuale autorizzazione ad alienare presentata dalla Fondazione per il Museo "Claudio Faina"/Comune di Orvieto con nota del 15/05/2020;

VISTA la nota di trasmissione del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Umbria prot. n. 1379 del 18/5/2020;

VISTA la nota della Fondazione per il Museo "Claudio Faina"/Comune di Orvieto del 26/06/2020, contenente alcune precisazioni ed integrazioni relative alla suddetta istanza;

VISTA la nota SABAP-UMB prot. 9960 del 30.06.2020, acquisita agli atti di ufficio con prot. 1777 del 30.06.2020, con la quale si evidenzia che il sub 3 p.lla 11 fg. 41 C.F. già all'epoca dell'adozione del decreto era ricompreso nel complesso suddetto quale unità collabente, pur non essendovi stato ricompreso per mero errore, e pertanto ne viene richiesta la rettifica ai sensi dell'art. 10 c. 1 del Codice;

VISTO quanto deliberato in materia di rettifiche di dichiarazioni di interesse culturale nella Commissione n. 9 del 22.06.2016, e confermato dalla successiva commissione n. 2 del 01.02.2018, agli atti della Commissione stessa;

RITENUTO di dover procedere alla rettifica richiesta integrando il sub 3 p.lla 11 fg. 41 C.F. nella individuazione dell'immobile sopra descritto;

RITENUTO che l'immobile

Denominato	COMPLESSO DI MONTIOLO
provincia di	Terni
comune di	Castel Giorgio
sito in	VIA DI MONTIOLO, MONTIOLO, SNC

Distinto al C.T./C.F. al

foglio	41	particella	11	sub	1 C.F.
foglio	41	particella	11	sub	2 C.F.
foglio	41	particella	11	sub	3 C.F.
foglio	41	particella	95 (ex p.lla 7)		C.T.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'UMBRIA

Confinante con

foglio 41 particella 83 C.T.

altro elemento: strada comunale Castel Giorgio - Bolsena,

come dalla planimetria catastale allegata al precedente decreto;

presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica già allegata nel precedente decreto. Complesso edilizio derivato da trasformazioni della seconda metà del sec. XIX con caratteristiche costruttive neomedievali ed elementi distintivi tipici di un castello. L'edificio presenta interesse culturale per la conformazione architettonica e per l'importanza che assume nel contesto paesaggistico.

DECRETA

il bene denominato complesso di Montuolo, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata. Complesso edilizio derivato da trasformazioni della seconda metà del sec. XIX con caratteristiche costruttive neomedievali ed elementi distintivi tipici di un castello. L'edificio presenta interesse culturale per la conformazione architettonica e per l'importanza che assume nel contesto paesaggistico e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente provvedimento che sarà notificato in via amministrativa ai destinatari, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 42/2004 e al comune di Castel Giorgio, a cura del competente Segretariato regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per l'Umbria.

Il presente provvedimento sarà trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio pubblicità immobiliare dalla competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

La notifica del presente decreto non costituisce titolo di legittimazione del diritto di proprietà.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ai sensi dell'art. 16 del Codice. Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Perugia,

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
IL SEGRETARIO REGIONALE *ad Interim*
(Leonardo Nardella)

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA



Piazza IV Novembre - Perugia

[Home](#) > [Attività e Struttura Organizzativa](#) > [Territorio](#) > [Vincoli Architettonici](#) > CASTEL GIORGIO

Castel Giorgio

AVVERTENZE:

I vincoli non hanno un numero proprio ma si caratterizzano dalla denominazione e dalla data del provvedimento di tutela (diretta o indiretta); sono riportati secondo il Comune territoriale di appartenenza, ognuno con un proprio foglio specifico nel file elettronico, e l'ordine di elencazione è dettato dalla data del vincolo stesso in modo crescente.

I valori catastali riportati dei beni vincolati sono riferiti alla data del Provvedimento di Vincolo (fino al 1939 spesso non erano indicati); possono variare nel corso del tempo (se in modo evidente sono indicati) e l'eventuale nuova situazione catastale dovrà provenire dai dati originari.

Le normative di riferimento dei provvedimenti di vincolo sono:

- L. 364/1909 fino al 1939

- L. 1089/1939 dal 1940 al 1999-2000

- D.Lgs 490/1999 dal 1999 al 2004

- D.Lgs 42/2004 e s.m.i. dal 2004 ad oggi

Quando il vincolo è di natura indiretta nell'apposita casella è indicato l'articolo della normativa di riferimento (art. 21 per la L. 1089/1939 - art. 49 per il D.Lgs 490/1999 - art. 45 per l'attuale Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

N.	COMUNE	LOCALITA' / INDIRIZZO	IMMOBILE	DATI CATASTALI			DECRETO	TUTELA INDIRETTA
				FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNI		
1	CASTELGIORGIO	CASA PISANA	CASALE	23	A-20		21/01/1985	
2	CASTELGIORGIO	CASA PISANA	CASALE	23	A-20		21/01/1985	
3	CASTEL GIORGIO	LOC. CITERNO	VILLA BRACCI TESTASECCA	4	80	1-2-3-4-5-6- 7-8-9-10-11- 13-14-16-18- 19	28/09/2011	
4	CASTEL GIORGIO	LOC. MONTIOLO	COMPLESSO DI MONTIOLO (***) A RETTIFICA E INTEGRAZIONE PRECEDENTE DECRETO DEL 01/03/2010 (***)	41	11-95	(11: 1-2-3)	n. 23 DEL 13/07/2020	

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
DELL'UMBRIA

Piazzetta della Sinagoga 2, già Via Ulisse Rocchi, 71 - 06123 -
Perugia

Tel. 07557411 - Fax 0755728221

E-mail: sabap-umb@beniculturali.it

Copyright - SABAP Umbria 2020 - [Dichiarazione di Accessibilità](#) |
[Disclaimer](#) | [Privacy](#)

pagina creata il 04/11/2019, ultima modifica 03/05/2021

PEC: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Codice Fiscale: 80003970540

Codice IPA: A579EL





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'UMBRIA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: "*Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" a norma dell'art. 16, co. 4 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a norma dell'art. 1, co. 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, recante "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*";

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*";

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante: "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il D.S.G. del 12/06/2020 del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo – Segretariato Generale, con il quale ai sensi dell'art. 19, co. 5 del d.lgs. del 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. viene conferito al dott. Leonardo Nardella l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione ad interim del Segretariato regionale del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo per l'Umbria:

VISTO il D.S.R. n. 21 del 08/07/2020 in cui si attesta l'istituzione della Commissione regionale per il patrimonio culturale per l'Umbria presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Umbria, con le funzioni attribuite dall'art. 47, co. 4 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTO il D.D.R. del 01/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con il quale è stato sottoposto a tutela il bene denominato "Complesso di Montiola" in provincia di Terni, comune di Castel Giorgio, via di Montiola s.n.c., Montiola, distinto al C.T./C.F. fg. 41 p.lla 11 sub 1, 2 e 3 C.F. e fg. 41 p.lla 95 (ex 7) C.T., come rettificato dal D.S.R. n. 23 del 13/07/2020;

VISTO il D.D.R. del 19/05/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con il quale è stata autorizzata l'alienazione del bene sopra richiamato;

ESAMINATA l'istanza di autorizzazione alla alienazione presentata dalla Fondazione per il Museo "Claudio Faina"/Comune di Orvieto con nota del 15/05/2020;

VISTA la nota di trasmissione del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Umbria prot. n. 1379 del 18/05/2020;

VISTA la nota della Fondazione per il Museo "Claudio Faina"/Comune di Orvieto del 26/06/2020, contenente alcune precisazioni ed integrazioni relative alla suddetta istanza;

RAVVISATA la necessità di un aggiornamento del precedente provvedimento di autorizzazione ad alienare emanato con D.D.R. del 19 maggio 2010, a seguito della rettifica intervenuta con D.S.R. n. 23 del 13/07/2020;

VISTO il parere favorevole alla alienazione espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio il 30/06/2020 e trasmesso con nota prot. 9960 del 30/06/2020, acquisito agli atti di ufficio con prot. 1777 del 30/06/2020;

VISTA la delibera adottata dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Umbria nella riunione del 30/07/2020, come da verbale agli atti della Commissione stessa;

CONSIDERATO che dall'alienazione non appare derivare un danno alla conservazione e alla pubblica fruizione;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 42/2004 l'alienazione del bene in questione, prescrivendo quanto segue:

- i progetti di opere di qualunque genere, che si intendano eseguire sul complesso immobiliare saranno valutati e sottoposti alla preventiva autorizzazione e successiva approvazione della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- in ordine alle misure di conservazione, le eventuali opere necessarie di restauro e risanamento dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i, e dall'art. 29 commi da 1 a 4 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- il bene non dovrà essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, non compatibili con il contesto culturale o tale da recare pregiudizio alla conservazione, rimanendo fermo l'obbligo di comunicare alla Soprintendenza l'eventuale cambio di destinazione d'uso per un preventivo nullata;
- nell'atto di trasferimento dovrà essere inserita la clausola risolutiva espressamente indicata all'art. 55 bis del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà notificato in via amministrativa agli interessati e al Comune ove è ubicato l'immobile e, ai sensi dell'art. 56, trascritto nei registri immobiliari, a cura del competente Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. La notifica del presente decreto non costituisce titolo di legittimazione del diritto di proprietà.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ai sensi dell'art. 16 del Codice. Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
IL SEGRETARIO REGIONALE ad Interim
(Leonardo Nardella)